



COMUNE DI ASCOLI PICENO

"Approvazione Regolamento degli scarichi delle acque reflue domestiche ed industriali immessi in pubbliche fognature.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 1° agosto 2000 parzialmente annullata dal Co.Re.Co. di Ascoli Piceno in seduta del 17/08/2000 prot. n. 3567/2000.

Il presente Regolamento é stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 25 Agosto al 09 settembre 2000 per 15 giorni consecutivi.

SOMMARIO

REGOLAMENTO

DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ED INDUSTRIALI IMMESSI IN PUBBLICHE
FOGNATURE

Rel. 2.21 - Luglio 2000

TITOLO PRIMO

Compiti del Comune e finalità del
Regolamento..... 1

- Art. 1
Attribuzioni del Comune di Ascoli Piceno.. 1
- Art. 2
Oggetto del Regolamento..... 1
- Art. 3
Scopo del Regolamento..... 2
- Art. 4
Durata del Regolamento, monitoraggio,
revisioni..... 2

TITOLO SECONDO

Disposizioni Generali..... 2

- Art. 5
Nozioni e definizioni 2
- Art. 6
Autorizzazione degli scarichi in pubblica
fognatura 3
- Art. 7
Obbligo di allacciamento 4
- Art. 8
Autorizzazione degli scarichi di acque
reflue industriali..... 4
- Art. 9
Autorizzazione dello scarico di particolari
insediamenti nuovi od esistenti..... 5
- Art. 10
Inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione allo scarico..... 5
- Art. 11
Corretto e razionale uso dell'acqua..... 6
- Art. 12
Separazione degli scarichi 7
- Art. 13
Obbligo di misurazione dei prelievi..... 7
- Art. 14
Divieto di diluizione degli scarichi terminali
e parziali. Acque di prima pioggia e di
lavaggio di aree esterne negli stabilimenti... 7
- Art. 15
Scarichi tassativamente vietati. Scarichi di
sostanze pericolose 7
- Art. 16
Impianti di pretrattamento 8
- Art. 17
Accertamenti e controlli 8

TITOLO TERZO

Disciplina qualitativa degli scarichi di
acque reflue industriali in pubblica
fognatura 9

- Art. 18
Valori limite di emissione in regime
ordinario..... 9
- Art. 19
Scarichi straordinari e d'emergenza..... 10

TITOLO QUARTO

Prescrizioni tecniche per gli allaccia-
menti..... 10

- Art. 20
Generalità 10
- Art. 21
Allacciamenti di scarichi di acque reflue
domestiche ed industriali 10
- Art. 22
Canalizzaz. interne alle proprietà private. 11
- Art. 23
Prescrizioni particolari..... 11
- Art. 24
Segnaletica 12
- Art. 25
Deposito cauzionale..... 12
- Art. 26
Autorizzazione all'esecuzione dei lavori .. 12
- Art. 27
Risanam. dell'abitato. Poteri del Sindaco 12

TITOLO QUINTO

Conferimento di acque reflue mediante
autobotti od altri mezzi mobili agli
impianti di depurazione pubblici 12

- Art. 28
Conferimenti ammessi e forme di recapito 13
- Art. 29
Individuazione delle ditte e caratteristiche
dei veicoli 13
- Art. 30
Documenti di accompagnamento 13
- Art. 31
Cautele per il carico ed il trasporto 13
- Art. 32
Luogo preordinato al ricevimento dello
scarico mediante autobotte 13
- Art. 33
Autorizzazione e controlli analitici nel
caso di conferimenti saltuari..... 14
- Art. 34
Autorizzazione e controlli analitici delle
ditte convenz. per recapiti continuativi 14

TITOLO SESTO

Disposizioni finanziarie, economiche
e tariffarie 14

- Art. 35
Bilancio e contabilità 14
- Art. 36
Conto economico, Piano triennale. Budget 14
- Art. 37
Rapporti con l'utenza. Comitato consultivo
per la gestione delle acque reflue urbane .. 15
- Art. 38
Canone o diritto..... 16
- Art. 39
Determinazione del canone..... 17
- Art. 40
Accertamento del canone..... 17
- Art. 41
Riduzioni tariffarie per le utenze industriali al
fine di incentivare comportamenti virtuosi 17
- Art. 42
Riscossione..... 18
- Art. 43
Contenzioso 18

TITOLO SETTIMO

Sanzioni..... 18

- Art. 44 18

Sanzioni amministrative.....	18
Art. 45	
Sanzioni penali	19
<i>TITOLO OTTAVO</i>	
Disposizioni transitorie e finali.....	19
Art. 46	
Vigenza del Regolamento	19
Art. 47	
Modifiche al Regolamento	19

Regolamento

Degli Scarichi Di Acque Reflue Domestiche ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

Rel. 2.21 – Luglio 2000

TITOLO PRIMO Compiti del Comune e finalità del Regolamento

Art. 1

Attribuzioni del Comune di Ascoli Piceno.

1. Il Comune di Ascoli Piceno nelle more dell'istituzione e dell'avvio operativo del servizio idrico integrato di cui all'art. 4, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede all'esercizio su tutto il territorio comunale dei servizi pubblici di fognatura e depurazione. Inoltre il Comune, per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 26 aprile 1999, contenente lo schema della convenzione da stipularsi con il Consorzio per l'Industrializzazione delle valli del Tronto, Aso e Tesino, è stabilito che assuma la gestione dell'impianto consortile di depurazione di Campolungo e delle reti fognarie annesse (collettori intercomunali ed impianti di sollevamento) di proprietà del Consorzio, nonché il controllo tecnico – amministrativo della relativa utenza, in collaborazione con il Consorzio stesso, i Comuni consorziati e gli enti d'acquedotto competenti per territorio.

2. Per l'esercizio di cui al primo comma del presente articolo il Comune allestisce e conduce, anche mediante l'affidamento di compiti e mansioni a soggetti idonei individuati nelle forme di legge, le fasi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue urbane nonché di smaltimento dei fanghi residui, mediante infrastrutture ed impianti sia di proprietà sia assunti in uso o gestiti

per conto di altri soggetti pubblici o privati.

3. L'elenco delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di fognatura e depurazione al cui esercizio provvede il Comune è riportato nell'Allegato 1, che viene aggiornato con cadenza annuale

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'Art. 1 il Comune adotta il presente Regolamento, con cui fissa le condizioni di accettabilità delle acque reflue domestiche ed industriali nelle pubbliche fognature, ne disciplina gli scarichi ed esercita i controlli demandati all'ente gestore dall'art. 49 – secondo comma – e segg. del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152.

2. Nelle more dell'applicazione dell'art. 14 della legge 36/94 il presente Regolamento fissa i criteri di determinazione, imposizione e riscossione dei canoni, diritti, tariffe ed altri corrispettivi dovuti per i servizi di fognatura e depurazione giusto il disposto dell'art. 62 – quinto e sesto comma – del d.lgs. 152/99, nonché le modalità di accertamento e di gestione dell'eventuale contenzioso.

3. Il presente Regolamento ha inoltre per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature, compresa l'eventuale revoca;
- la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nonché delle acque reflue urbane provenienti dai Comuni consorziati nelle pubbliche fognature, in applicazione degli artt. 28 e 33 del d.lgs. 152/99;
- il controllo degli stabilimenti industriali e degli insediamenti civili allacciati alle fognature pubbliche, comunali e consortili, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché agli accertamenti delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, al fine esclusivo dell'applicazione tariffaria, anche mediante misurazione o campionamento, prescrizione di strumenti di controllo o di governo idraulico delle portate;
- le norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura da parte degli utenti privati e pubblici;
- la disciplina dei conferimenti di acque reflue a mezzo di autobotti effettuati nel reticolo fognante o direttamente presso gli impianti di depurazione;
- l'accertamento di eventuali violazioni al presente Regolamento, l'applicazione

delle corrispondenti sanzioni di competenza dell'ente gestore e l'assunzione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del d.lgs 152/99;

- la gestione amministrativa dell'utenza.

4. Il Regolamento si sostituisce ai precedenti regolamenti locali e consortili relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Esso viene adottato ed applicato, oltre che dal Comune, dai Comuni consorziati nonché dal Consorzio, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 3

Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce una disciplina omogenea degli scarichi di acque reflue urbane, domestiche ed industriali nelle pubbliche fognature gestite dal Comune, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate in sua applicazione, al fine di:

- tutelare gli impianti fognari, i depuratori e le infrastrutture pubbliche;
- promuovere e favorire il corretto sviluppo degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali nelle aree servite o servibili, garantendo lo smaltimento dei reflui;
- verificare l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, per il risparmio di risorse idriche ed energetiche, per l'adozione di processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, promuovendo ed adottando, per quanto di competenza del Comune, i provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 26 del d.lgs 152/99;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione fissati in esecuzione dell'art. 4 e segg. del d.lgs. 152/99, mantenendo entro i limiti di accettabilità la qualità degli scarichi terminali del sistema delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione gestiti dal Comune.

Art. 4

Durata del Regolamento, monitoraggio, revisioni

1. Il presente Regolamento rimane in vigore fino alla sua revoca da parte del Comune, e comunque per il periodo previsto dall'Art. 46.

2. Il Comune, in collaborazione con gli utenti e le loro categorie od associazioni, predispone un sistema di monitoraggio sulla

gestione del servizio, per la verifica della sua efficacia ambientale, dei suoi costi e degli equilibri tariffari. A seguito delle risultanze dell'attività di monitoraggio, e comunque almeno una volta l'anno in sede di formazione del budget di spesa per l'esercizio successivo il Comune procede, se del caso, alla revisione del presente Regolamento, nei modi previsti dall'Art. 47, dandone tempestiva comunicazione all'utenza ed al Consorzio.

TITOLO SECONDO

Disposizioni Generali

Art. 5

Nozioni e definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento:
 - si denota *Comune* l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, *Consorzio* il Consorzio per l'Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino; *Comuni consorziati* quelli, diversi da Ascoli Piceno, aderenti al Consorzio serviti dal sistema di collettamento, sollevamento e trattamento che fa capo al depuratore consortile di Campolungo; *Comune competente* quello, tra tutti, che amministra il territorio di cui si parla;
 - si intende per *utente* la persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio pubblico di fognatura e di quello eventuale di depurazione;
 - si intende per *insediamento civile* un edificio od un complesso di edifici adibiti ad abitazione, ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; ovvero quelli adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense od anche da piccoli processi quali ad es. i laboratori; oppure quelli dove si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che danno origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli di tipo domestico; quelli adibiti ad attività sanitaria;
 - sono considerate *insediamenti civili* le imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs. 152/99;
 - si intende per *insediamento produttivo* o *stabilimento industriale* od anche solo *stabilimento* uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con

carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali od industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- si definisce *pubblica fognatura* od anche *rete fognaria* un'opera, od un complesso di opere, avente la funzione di raccogliere, allontanare e scaricare le acque reflue urbane provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, che appartenga al patrimonio pubblico, o che comunque sia destinata stabilmente a pubblico servizio. Gli scarichi nella pubblica fognatura possono essere effettuati mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica, o per deflusso lungo le direttrici naturali od artificiali del suolo, purchè queste siano censite e classificate come vettori fognari e non come corpi idrici superficiali;
- si definisce *collettore* un ramo di rango principale della rete fognaria avente funzione di dorsale o di terminale;
- si definisce *impianto di sollevamento* un complesso di opere edili ed elettromeccaniche atto ad imprimere pressione alle acque collettate in un determinato punto, per lo più al fine di superare quote geodetiche o di compensare perdite di carico;
- si definisce *impianto di depurazione* un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici. In un impianto di depurazione si distinguono sotto il profilo funzionale una *linea acque*, una *linea fanghi*, un eventuale *sistema di recuperi energetici e di materie*, un *sistema di servizi generali*. In un impianto pubblico di depurazione per il *trattamento appropriato* delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità in ottemperanza del d.lgs. 152/99 si possono individuare un *trattamento*

primario ed un *trattamento secondario*. Tali trattamenti sono definiti all'art.2, punti *ee)* ed *ff)* del suddetto d.lgs.;

- si intende per *scarico in fognatura* l'immissione nella rete fognaria, diretta tramite allacciamento od indiretta mediante un tratto di condotta privata, di acque reflue domestiche od industriali con regime continuo, periodico, discontinuo, saltuario, episodico, ecc. Costituisce altresì scarico in fognatura, per gli effetti del presente Regolamento, l'immissione nella rete fognaria gestita dal Comune di acque reflue urbane raccolte ed addotte da altri enti al servizio di territori diversi ed in particolare dai Comuni consorziati;
- si intendono per *acque reflue domestiche* quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; per *acque reflue industriali* quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; per *acque reflue urbane* quelle, comprendenti acque reflue domestiche ed industriali ed eventuali acque meteoriche di dilavamento, correnti nella rete fognaria, trattate negli impianti di depurazione pubblici - ove esistenti - e successivamente scaricate nei corpi idrici ricettori;
- sono *assimilate alle acque reflue domestiche* quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché quelle scaricate nella rete fognaria da imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs. 152/99;
- si definisce *valore limite di emissione* il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

2. Sono assunte nel presente Regolamento le residue definizioni di cui all'art. 2 della legge 36/94.

Art. 6

Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

1. Tutti gli scarichi immessi direttamente od indirettamente nella pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche, che sono sempre ammessi purchè ne sia autorizzato

l'allacciamento alla rete fognaria ed osservino le disposizioni del presente Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico è presentata al Comune, che provvede entro novanta giorni dalla sua ricezione. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico; ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati si applica il secondo comma dell'art. 45 del d.lgs. 152/99.

3. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

4. Sono valide le autorizzazioni o le concessioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento ad insediamenti civili o produttivi dal Comune o dal Consorzio, purchè non siano state espressamente revocate. I titolari di autorizzazioni rilasciate oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 120 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale domanda il Comune determina entro otto mesi dalla ricezione; fino all'adozione del nuovo provvedimento gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni o concessioni, a condizione che vengano adottate le misure anche temporanee necessarie ad evitare un loro peggioramento quali – quantitativo.

5. Qualora tali autorizzazioni o concessioni siano in contrasto con una o più disposizioni sopravvenute per effetto del presente Regolamento il Comune, previa istruttoria, prescrive ai titolari degli scarichi i provvedimenti necessari all'adeguamento, concedendo un tempo non inferiore a sei mesi per provvedere, a meno che non sussistano pericoli per le infrastrutture o la pubblica incolumità. Nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.34 del d.lgs. 152/99 il Comune determina entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di rinnovo.

6. Il Comune ed i Comuni consorziati sono autorizzati al recapito delle acque reflue urbane nei collettori consortili nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle prescrizioni del presente Regolamento. Gli eventuali scarichi di acque reflue urbane da parte dei Comuni consorziati, ove il controllo della relativa utenza non sia interamente effettuato dal Comune, sono regolati, ove necessario, da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni consorziati con il Comune gestore.

Art. 7

Obbligo di allacciamento

1. Nelle località servite i titolari di scarichi di acque reflue domestiche sono tenuti ad allontanare i propri liquami mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Il Comune, per fini di tutela della salute pubblica, può, anche attraverso il Comune consorziato competente per territorio, obbligare ad allacciarsi alla pubblica fognatura anche titolari di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche o di acque reflue industriali.

Art. 8

Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali nuovi od esistenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali già allacciati si applica l' art. 6 del presente Regolamento.

3. La domanda deve essere presentata su apposito modulo (Allegato 2) fornendo le notizie inerenti i materiali lavorati, l'impiego dell'acqua nel ciclo produttivo e quant'altro previsto dall'art. 46 del d.lgs. 152/99.

4. Il Comune, al termine dell'istruttoria, rilascia, se ne sussistono le condizioni soggettive (caratteristiche quali – quantitative dello scarico) ed oggettive (capacità epurativa disponibile all'impianto) l'autorizzazione allo scarico, nella quale sono richiamate le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

5. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria sono a carico del richiedente.

6. L'autorizzazione contiene, tra l'altro, i seguenti elementi:

- le portate ed i volumi massimi autorizzati;
- eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sui dispositivi di sicurezza, sugli apparecchi di misura e/o registrazione, sulla modulazione della portata giornaliera e settimanale, sull'omogeneizzazione, la pre-areazione, la neutralizzazione in continuo del pH, ecc.;
- eventuali prescrizioni sul corretto e razionale uso dell'acqua negli stabilimenti;
- norme finanziarie relative a tariffe, canoni, diritti o contributi ordinari o straordinari a copertura di costi particolari;
- norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca, alle sanzioni;

- i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.

7. Non sono autorizzati, e se in possesso di precedente autorizzazione vengono sottoposti a revoca, scarichi dannosi per la sicurezza e per la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione, in grado di compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere civili ed elettromeccaniche, capaci di dar luogo a depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, inibizione dei processi epurativi, consumo spropositato di reattivi, di aria, di energia, o comunque tassativamente vietati ai sensi dell'Art. 15 del presente Regolamento.

8. I soggetti autorizzati sono tenuti a segnalare al Comune entro sessanta giorni dalla loro sopravvenienza le variazioni di elementi sostanziali dell'autorizzazione (titolarità dello scarico, ragione sociale, attività, composizione qualitativa fondamentale, ecc.)

9. Per gli insediamenti autorizzati soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

10. In caso di cessione d'esercizio o di variazione della ragione sociale senza corrispondente richiesta di nuova autorizzazione il cessionario ed il cedente sono solidalmente responsabili delle violazioni del presente Regolamento e di ogni pendenza insoluta.

11. In caso di fallimento o di gestione giudiziale il curatore è tenuto, se ha necessità di mantenere attivi gli scarichi, a richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 9

Autorizzazione dello scarico di particolari insediamenti nuovi od esistenti

1. Le acque di scarico provenienti da particolari insediamenti ubicati nel contesto urbano sono assimilate, agli effetti del presente Regolamento, alle acque reflue industriali.

2. Rientrano tra gli insediamenti particolari per i quali il Comune adotta la procedura autorizzatoria di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, sulla scorta di una domanda presentata su modulo semplificato (Allegato 2bis):

- i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi anche saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri o con elevato tasso di idrocarburi volatili ovvero con portate idriche superiori a 400 litri al giorno per addetto;

- i macelli, compresi quelli pubblici comunali;
- le lavanderie e lavatintorie anche "a secco";
- i laboratori fotografici ed in genere gli insediamenti che diano luogo a produzione di bagni esausti di sviluppo e fissaggio;
- i laboratori d'analisi annessi ad insediamenti scolastici, a centri di ricerca ed in genere a qualsiasi insediamento civile;
- gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria con o senza degenza;
- i frantoi oleari e le cantine vinicole;
- altri insediamenti destinati a residenza, uffici, laboratori, commercio, che a giudizio del Comitato di cui all'Art.37 del presente Regolamento diano luogo a scarichi diversi da quelli derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche, in connessione con attività anche episodiche di produzione, lavorazione, trasformazione, travaso, preparazione, confezionamento, stoccaggio ecc. di sostanze o prodotti commerciali od industriali.

3. Gli insediamenti di cui al presente articolo caratterizzati da scarichi di volume limitato, quantunque fortemente inquinanti, possono essere ammessi a conferire i propri liquami ad un servizio di smaltimento alternativo da allestirsi da parte del Comune con prelievo in loco mediante autobotte, applicando una tariffa sintetica commisurata ai costi di prelievo, trasporto e smaltimento.

4. I frantoi oleari, le cantine vinicole ed in genere gli insediamenti dove si effettuano lavorazioni stagionali possono essere autorizzati allo stoccaggio dei reflui prodotti nel periodo di lavorazione, ed al loro rilascio nella pubblica fognatura nell'arco residuo dell'anno, nel rispetto delle prescrizioni di portata e di qualità impartite nell'autorizzazione o nell'eventuale convenzione di deroga da stipularsi ai sensi del secondo comma dell'Art.18 del presente Regolamento.

4. Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria che recapitano in pubblica fognatura devono essere sottoposti in ogni caso ad un trattamento di disinfezione che non dia luogo a fenomeni inibitori dei processi epurativi.

Art. 10

Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del d.lgs. 152/99, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legittimamente emanati dall'autorità per ragioni d'igiene.

3. Il contravventore che cagiona ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2034 c.c..

4. Qualora, a causa dell'inosservanza delle prescrizioni allo scarico, derivi un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, ovvero si determini un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, si applica l'art. 58 del d.lgs. 152/99.

Art. 11

Corretto e razionale uso dell'acqua

1. I titolari degli stabilimenti industriali che intendono recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare, fin dalla data di attivazione dello scarico, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua individuando ed adottando misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

2. In particolare essi devono:

- minimizzare l'impiego di risorse idriche nei sistemi produttivi, adottando tecnologie di risparmio, processi innovativi e comunque le migliori tecniche produttive e gestionali disponibili, anche aderendo al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al Regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio;
- attuare scelte razionali nell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto sotto il profilo qualitativo;
- limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi;

- limitare il prelievo dell'acqua di falda ai fini del raffreddamento, attivando ricicli ed utilizzi di acque prelevate a tal scopo;
- controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti devono essere correttamente strutturate in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni deve essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero od il riutilizzo anche parziale delle acque usate; deve essere evitata ogni possibilità d'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica;
- conferire agli stabilimenti ed ai volumi di produzione una dimensione sostenibile in termini di impatto sulle risorse idriche del bacino.

3. Gli insediamenti produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, che non risultino ancora adeguati ai criteri sopra esposti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti a presentare al Comune entro dodici mesi da tale data un progetto generale di ristrutturazione del processo produttivo ai fini del corretto e razionale uso dell'acqua nello stabilimento, corredato di un programma esecutivo dell'intervento. Il Comune approva, valendosi anche del contributo consultivo di esperti, tale progetto entro 120 giorni dalla sua presentazione, con o senza prescrizioni. I lavori vengono autorizzati, anche dal punto di vista edilizio, entro i 60 giorni successivi; dalla data dell'autorizzazione decorrono i tempi del programma esecutivo.

4. Il Comune, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge, anche con l'utilizzo di esperti, funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura e fornisce l'assistenza necessaria a conseguire un uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

5. Nelle more dell'adozione della tariffa per il servizio idrico integrato di cui all'art. 14 della legge 36/94 e della riduzione a fini d'incentivo ivi introdotta dall'art. 26 - primo comma - del d.lgs. 152/99, sui canoni determinati per gli scarichi di acque industriali viene praticata una riduzione calcolata, in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata in rapporto alla quantità di acque primarie prelevate, nei modi esposti nell'Art. 41 e nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

6. Per i fini del presente articolo i volumi riutilizzati devono risultare da apposite misurazioni.

Art. 12

Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue da quelle bianche e meteoriche (acque di raffreddamento, acque irrigue e di drenaggio, pluviali, ecc.) salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Comune, che in ogni caso si riserva di autorizzare lo scarico nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche ed industriali e non di quelle bianche e meteoriche, che devono in tal caso essere smaltite a cura dei titolari degli insediamenti nel sistema idraulico naturale ed artificiale, nel rispetto delle leggi vigenti.

2. E' in ogni caso vietato utilizzare caditoie o griglie di smaltimento di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.

3. In caso di immissione di uno scarico di acque miste in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato, tarato per versare oltre soglia allorchè il fattore di diluizione della portata nera di magra è almeno di 5 : 1.

Art. 13

Obbligo di misurazione dei prelievi

1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti al conseguimento delle prescritte Concessioni e/o licenze di cui al T.U. n° 1775/33 e sono tenuti altresì all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Comune.

2. I misuratori devono essere installati a cura e spese dei titolari degli scarichi a seguito di preventivi accordi con il Comune che verifica l'idoneità tecnica degli apparecchi e degli impianti e procede poi all'applicazione dei sigilli di controllo.

3. I misuratori devono essere installati in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e resi disponibili alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.

4. Il Comune può imporre, a spese del titolare dello scarico, una diversa collocazione dei misuratori, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche.

5. La manutenzione dei misuratori deve essere effettuata a spese dei titolari degli scarichi, che sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo, consentendo al Comune la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

6. Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo diverse disposizioni da emanarsi eventualmente in applicazione della legge 36/94, i proprietari di un fondo e le imprese familiari coltivatrici che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di orti e giardini riservati ai consumi del proprietario e della sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. In ogni caso la presente deroga non si applica agli stabilimenti industriali, compresi quelli funzionalmente collegati all'agricoltura (lavorazione e trasformazione dei prodotti del primario, caseifici, allevamenti intensivi, ecc.).

Art. 14

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti

1. Le condizioni di allacciamento ed i limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi terminali con acque primarie prelevate esclusivamente allo scopo.

2. E' del pari vietato diluire, per i fini di cui al comma precedente, scarichi parziali di processo contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 con acque di raffreddamento, di lavaggio, o con acque primarie prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

3. In sede di rilascio dell'autorizzazione il Comune può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio degli impianti, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale dello stabilimento.

4. Qualora all'interno di stabilimenti industriali allacciati alla pubblica fognatura siano presenti aree esterne sulle quali vengano svolte lavorazioni o disposti stoccaggi di materie prime, prodotti finiti o scarti, il Comune prescrive tra le condizioni di allacciamento, salvo deroghe motivate, che le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree vengano convogliate, con un prescritto regime idraulico, nella pubblica fognatura. In questo caso le acque suddette concorrono alla determinazione del volume delle acque scaricate, nei modi previsti nell'Art.39 del presente Regolamento.

Art. 15

Scarichi tassativamente vietati. Scarichi di sostanze pericolose

1. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

2. In particolare è vietato lo scarico di:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nella rete fognaria;
- petrolio e suoi prodotti raffinati o prodotti derivati da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze concentrate tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad es., ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo epurativo;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione ;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra 10 e 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (R.S.U., rottami, carogne di animali, fanghi di depurazione, di pretrattamento o di processo, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata o tritata;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno tale da costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali di legge e quelle amministrative previste dal presente Regolamento in conformità del Titolo V del d.lgs. 152/99.

4. Per gli scarichi in pubblica fognatura di sostanze pericolose si applicano gli artt. 34 e 52 del d.lgs. 152/99. Ai titolari dei relativi

stabilimenti il Comune può richiedere la costituzione di garanzie fideiussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 16

Impianti di pretrattamento

1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Comune.

2. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata al Comune. La disattivazione per lavori di manutenzione deve venire concordata preventivamente con il Comune, cui devono essere rese note mediante lettera raccomandata le date di disattivazione e di riattivazione dell'impianto.

Art. 17

Accertamenti e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi il Comune, in applicazione dell'art. 49 – secondo comma – del d.lgs. 152/99, nelle more dell'istituzione del servizio di controllo territoriale previsto dall'art. 26 della legge 36/94, incarica personale proprio o dell'eventuale soggetto affidatario di cui all'art.1 di effettuare gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo.

2. Detto personale provvede al controllo degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali allacciati alla pubblica fognatura sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti ai fini dell'applicazione tariffaria, nonché per la verifica quali – quantitativa degli scarichi, allo scopo di mantenere gli effluenti fognari entro i valori limite di emissione fissati per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e per una conduzione ottimale degli impianti pubblici di depurazione.

3. Gli addetti ai controlli, quali tecnici nominativamente incaricati dal Comune, anche attraverso l'affidatario, assumono lo status di *persone incaricate di un pubblico servizio*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale, e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 152/99 a compiere i sopralluoghi ed effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari.

4. I controlli, ed in particolare i prelievi, vengono eseguiti in contraddittorio con i titolari degli scarichi o loro delegati, a pena di nullità. I titolari degli scarichi sono tenuti ad essere presenti od a farsi validamente rappresentare ai controlli, ai prelievi ed alle analisi, nonché a fornire le

informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano i reflui.

5. I controlli possono riguardare, tra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, la composizione dello scarico dello stabilimento, procedendo ad un prelievo significativo ai fini tariffari, che viene suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali viene consegnato al titolare dello scarico od al suo delegato, uno sottoposto ad analisi ed il terzo conservato per eventuali revisioni.

6. Si adottano i metodi di campionamento ed analisi stabiliti nell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99.

7. Per gli scarichi in pubblica fognatura contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99 o per quelli per i quali la determinazione della portata o della qualità sia particolarmente importante o difficile il Comune può prescrivere, a carico dei titolari, l'installazione di strumenti di misura ed eventuale registrazione della portata e di prelevatori automatici di campioni, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione delle relative registrazioni, che devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore a tre anni dalle date di effettuazione dei singoli controlli.

8. Le analisi, comprese quelle di riprova e la custodia dei relativi campioni, vengono affidate dal Comune a laboratori professionali idonei ed autorizzati.

9. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali il prelievo può consistere in un solo campione anche non sigillato.

10. Nel caso di prelievi a fini di applicazione tariffaria gli esiti analitici vengono comunicati al titolare dell'insediamento interessato mediante lettera raccomandata. Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo viene redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna viene comunicata la data dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente.

11. Le informazioni di qualsiasi tipo raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 18

Valori limite di emissione in regime ordinario

1. Finc all'emanazione di diversi criteri da parte dell'Autorità d'Ambito di cui agli artt. 8 e 9 della legge 36/94, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle reti fognarie sono tenuti a rispettare i valori-limite esposti nell'Allegato 4 al presente Regolamento, fissati dal Comune in base alle caratteristiche delle reti fognarie e degli impianti di depurazione gestiti, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi nei corpi idrici superficiali delle acque reflue urbane trattate e non trattate definita ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/99.

2. Il Comune, sentito il Comitato di cui all'Art.37 del presente Regolamento, avuto riguardo per la capacità epurativa degli impianti pubblici in rapporto con gli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici ricettori, può concedere a singoli insediamenti o ad intere categorie d'insediamenti di scaricare entro valori - limite più elevati di quelli esposti nell'Allegato 4 al presente Regolamento. In tal caso le parti sottoscrivono, in forma di atto pubblico registrato, una *convenzione di deroga* ad alcune delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nella quale sono fissati tra l'altro la durata, i parametri in deroga ed i loro nuovi limiti, gli eventuali pretrattamenti, le modalità di controllo, nonché le nuove norme finanziarie che devono prevedere, in aggiunta al canone o diritto di cui all'Art. 38, un sovracanone specifico per la concessione della deroga. Nel caso di deroghe concesse ad intere categorie produttive la relativa convenzione può essere sottoscritta dalle associazioni di rappresentanza aventi personalità giuridica a nome e per conto dei loro aderenti, il cui elenco dovrà essere allegato alla convenzione e periodicamente aggiornato.

3. Allo scadere del secondo anno di vigenza dei valori fissati il Comune può, anche in vista di eventuali potenziamenti degli impianti di depurazione, o di un'accresciuta domanda di servizi degli stabilimenti esistenti o di nuovi stabilimenti, fissare nuovi valori-limite da adottarsi alla fine del triennio, dandone tempestivamente notizia ai titolari degli scarichi.

4. Al di fuori dei casi sopra esposti i valori-limite possono essere modificati esclusivamente qualora venga variata la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane e degli obblighi che ne conseguono al Comune. In tale eventualità ai titolari degli scarichi viene concesso un termine per l'adeguamento ai nuovi valori pari a quello concesso al Comune.

5. Resta ferma l'inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99.

TITOLO TERZO

Disciplina qualitativa degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Art. 19

Scarichi straordinari e d'emergenza

1. Straordinariamente, per riconosciute ragioni eccezionali o d'emergenza, con un preavviso da parte del titolare dello stabilimento al Comune non inferiore ad otto ore, possono essere autorizzati scarichi entro i valori-limite esposti nell'Allegato 5 al presente Regolamento. La deroga si applica esclusivamente ai parametri ivi considerati.

2. Il Comune, nel concedere l'autorizzazione, fissa sia le portate massime (istantanea e media oraria) di scarico, sia la durata ammissibile di tale fase, che non può comunque superare le dodici ore. Viene inoltre disposto almeno un prelievo di controllo sullo scarico anche ai fini dell'applicazione tariffaria, nonché un prelievo con relativa analisi sull'effluente dell'impianto di depurazione dopo aver lasciato trascorrere i tempi di trasferimento e di ritenzione.

3. L'autorizzazione viene comunicata, contestualmente al suo rilascio, all'autorità competente al controllo degli scarichi delle acque reflue urbane, cui vengono fatte successivamente pervenire anche le analisi effettuate.

4. Tutti i costi straordinari, diretti ed indiretti, immediati e differiti connessi con le operazioni disciplinate dal presente articolo sono a carico del titolare dello scarico.

3. Può essere autorizzata l'esecuzione delle predette opere da parte dell'interessato quando il Comune competente, a suo giudizio, abbia ricevuto le necessarie garanzie di una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua parte. In ogni caso le opere fognarie posate su suolo pubblico o che assolvono ad una funzione pubblica o di pubblica utilità, da chiunque eseguite, vengono, al momento della loro ultimazione e previo collaudo da parte degli uffici tecnici preposti, cedute gratuitamente al Comune competente che le assume al proprio patrimonio indispensabile.

4. Per l'immissione nelle condotte della rete fognaria dotate di imbrocchi predisposti si può usufruire esclusivamente di tali imbrocchi, mentre ove i medesimi non siano stati previsti gli uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicano il punto d'immissione, che deve comunque essere sempre esterno ai fabbricati.

5. Il diametro della condotta di scarico non può eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti, ove previsti, mentre in loro assenza esso viene indicato dal Comune competente.

6. I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale devono avere esclusivamente andamento rettilineo e, per quanto possibile, ortogonale all'asse della fognatura stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvilinei.

7. Deve presumersi che la fognatura comunale possa, sia pure per eventi eccezionali, andare temporaneamente in pressione per qualche tratto: l'utente deve adottare, se del caso, provvedimenti atti ad evitare allagamenti e rigurgiti, tenendo indenne il Comune competente da ogni onere o domanda di risarcimento.

8. Quando l'allacciamento viene realizzato a cura della parte interessata, questa resta l'unica responsabile nei confronti del Comune competente e di terzi per qualsiasi danno possa derivare a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori od anche dopo, per causa di tale esecuzione. Restano a carico della parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri sottoservizi interferenti con i lavori, e tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché la tutela del traffico.

9. Nel caso di costruzione, di ristrutturazione o di ripristino di fognature stradali il Comune competente può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico degli utenti.

10. Per i lavori di cui al comma precedente e più in generale per ogni lavoro da eseguirsi a carico dell'utenza il Comune competente redige e consegna all'interessato un preventivo di spesa

TITOLO QUARTO

Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Art. 20

Generalità

1. Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura pubblica nonché, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti gli utenti.

Art. 21

Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche ed industriali

1. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, autorizzati secondo le modalità di cui al presente Regolamento, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo del Comune competente.

2. Le opere fognarie da compiersi in sede stradale od in altro spazio pubblico o di prevalente uso pubblico, sia di costruzione sia di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Comune competente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

computato sulla base di un elenco prezzi unitari per le principali categorie di lavori da aggiornarsi annualmente, sentito il Comitato di cui all'Art. 37. Per i lavori o le forniture non comprese nell'elenco si fa riferimento ai listini della locale Camera di Commercio od ai prezzi prevalenti di mercato.

11. L'allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue urbane od industriali deve essere munito, prima dell'innesto nella condotta, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.

12. Per gli scarichi da stabilimenti industriali l'allacciamento deve essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto d'ispezione, prelievo campioni e misurazione di portata. Tale pozzetto deve essere reso accessibile senza impedimenti né indugi al personale incaricato dal Comune dei controlli sullo scarico, ogni qual volta questi lo richieda o lo disponga, senza limiti d'orario.

13. Si applicano, per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le prescrizioni dei regolamenti edilizi dei Comuni competenti.

Art. 22

Canalizzazioni interne alle proprietà private

1. Le canalizzazioni interrato per le acque nere o miste che si trovano all'interno di proprietà private non devono di norma attraversare aree che possano divenire sedime di futuri edifici. Esse vengono realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto degli altri fognoli tramite pozzetti d'ispezione.

2. La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere è a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Comune competente dal limite della proprietà al collettore.

3. Le canalizzazioni devono essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie; il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire la loro resistenza ai carichi verticali fissi e mobili, e la loro posa in opera deve avvenire a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare non inferiore a 0,2% e con la protezione di un adeguato rivestimento.

4. Le colonne di caduta di bagni, latrine, cucine ed acquai devono essere prolungate al di sopra del tetto ed adeguatamente ventilate.

Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde i tubi d'esalazione devono essere prolungati verso l'alto per almeno due metri ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. I pluviali non possono essere usati in funzione di esalatori delle fognature interne.

5. Qualora la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura pubblica, od avere una pendenza riferita al punto d'immissione inferiore a 0,2%, il proprietario deve provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura elettromeccanica, alloggiata in un pozzetto separato da quello di carico, munita di valvola di ritegno.

Art. 23

Prescrizioni particolari

1. La condotta d'allacciamento deve essere collocata in opera su sottofondo in sabbia, con la generatrice superiore di norma ad una profondità non inferiore a m. 0,80 dalla quota del piano viabile o del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o dai cavi dei sottoservizi pubblici, già a dimora nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione e conservazione.

2. I lavori, sia in sede stradale sia in banchina, devono essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non può essere iniziato se prima non si è provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.

3. E' vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate nonché formare sul piano viabile depositi di materiale ed attrezzi.

4. Tutti gli scavi, immediatamente dopo la posa delle condotte, devono essere riempiti con sabbia e compattati. Tale materiale deve essere ben costipato, innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte le cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.

5. Per le strade bitumate, di norma, gli scavi devono essere riempiti con compattato, fino ad una quota inferiore di cm. 12 dal piano viabile; quindi deve essere eseguito uno strato bituminoso 15/30 (binder) ben chiuso di 9 - 10 cm e successivamente uno strato di conglomerato bituminoso 0/3 (tappeto d'usura) di 2 - 3 cm.

6. Per le strade a mac - adam, di norma, il riempimento degli scavi deve essere fatto fino a quota stradale e saturato in superficie con polvere di frantoio.

7. Per le strade pavimentate con masselli di granito, cubetti di porfido od altre pietre locali, gli scavi, di norma, devono essere riempiti con compattato fino a 10 cm dal piano d'appoggio dei masselli o dei cubetti, quindi deve essere posta in

opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio.

8. In banchina gli scavi devono essere riempiti con compatto ben costipato e saturato in superficie con polvere di frantoio, sopprimendo eventuali ciottoli che dovessero essere d'intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa.

9. In campagna gli scavi devono essere riempiti, oltre che di sabbia per 15 -20- cm sopra il tubo, dal terreno di risulta, depurato di eventuali ciottoli.

10. Si applicano, ove esistenti, i disciplinari per la rottura ed il ripristino di suolo pubblico dei Comuni competenti, anche per quanto non previsto od eventualmente non in armonia con le prescrizioni del presente articolo.

Art. 24 **Segnaletica**

1. Durante l'esecuzione dei lavori la ditta incaricata è obbligata ad apporre valide barriere atte a garantire la sicurezza del transito.

2. Le segnalazioni durante le ore diurne sono fatte con cavalletti e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni del codice della strada, oltre a quelle ulteriori segnalazioni che vengano indicate dagli uffici tecnici comunali o dal comando dei vigili urbani.

3. Nelle ore notturne le segnalazioni vengono fatte anche mediante luci rosse, la cui efficienza è controllata da un servizio di sorveglianza o guardiania notturna.

Art. 25 **Deposito cauzionale**

1. A garanzia della buona esecuzione dei lavori la ditta incaricata deve effettuare un preventivo deposito di L. 30.000 (trentamila) per ogni metro quadro di suolo pubblico occupato. Tale somma, a valersi per l'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, viene automaticamente aggiornata, di anno in anno, arrotondata al migliaio, applicando l'indice ISTAT dell'aumento del costo di costruzione di un fabbricato industriale.

2. Il deposito viene restituito, al netto delle eventuali somme escusse, a constatata regolare ultimazione dei lavori.

Art. 26 **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori**

1. Tutte le opere fognarie d'iniziativa privata da realizzarsi al servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria assoggettati alla disciplina dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. E' pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare sostanzialmente, rifare o sostituire

opere esistenti e/o realizzare opere di allacciamento alla fognatura pubblica di presentare al Comune competente apposita domanda di autorizzazione corredata delle tavole progettuali d'uso.

3. Nel caso in cui le opere fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni ecc., per le quali sia previsto il rilascio di concessione edilizia, la domanda di concessione riguarda anche le opere fognarie i cui elementi progettuali devono essere esposti in una o più apposite tavole.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di autorizzazione all'esecuzione dei lavori si applica il regolamento edilizio del Comune competente.

Art. 27 **Risanamento dell'abitato. Poteri del Sindaco**

1. Il Sindaco di Ascoli Piceno e quelli dei Comuni consorziati, in occasione dell'entrata in funzione di nuove reti fognarie pubbliche, possono emanare ordinanze volte allo scopo di:

- sopprimere pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini od incongrui per il funzionamento delle reti e degli impianti di depurazione;
- fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento alla nuova fognatura pubblica ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà private igienicamente o funzionalmente non idonee;
- obbligare il proprietario a consentire ai condomini od agli inquilini od ai proprietari di stabili contigui, vicini od interclusi, che ne facciano richiesta, il passaggio delle condotte di raccolta ed allacciamento alla nuova fognatura, in ottemperanza degli artt. 913, 1043 e 1045 del codice civile;
- disporre l'esecuzione d'ufficio, a carico degli obbligati, delle opere di raccolta degli scarichi ed allacciamento alla nuova fognatura pubblica non realizzate nei termini prescritti.

TITOLO QUINTO

Conferimento di acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione pubblici

Art. 28

Conferimenti ammessi e forme di recapito

1. Il recapito – a mezzo di trasporto con autobotti – nella rete fognaria pubblica o nelle aree degli impianti di depurazione pubblici delle acque reflue domestiche provenienti dalla vuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche al servizio di insediamenti di tipo residenziale compresi quelli assimilati, nonché delle acque reflue provenienti dai particolari insediamenti di cui al precedente Art. 9 è sempre ammesso nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della capacità residua di trattamento degli impianti.

2. Le acque reflue diverse da quelle individuate nel precedente comma ed in particolare le acque reflue industriali e quelle che costituiscono rifiuto liquido sono eccezionalmente ammesse dal Comune, in caso di comprovata necessità, subordinatamente alla loro quantità, qualità e compatibilità con i processi depurativi ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 152/99.

3. Condizioni per l'ammissibilità sono inoltre che i liquami siano stati prodotti nei territori del Comune di Ascoli e dei Comuni consorziati; che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura nell'Allegato 4 al presente Regolamento; che gli scarichi degli impianti rispettino, anche con tali apporti, i valori limite di cui all'art. 28, primo e secondo comma, del d.lgs. 152/99;

4. Non è consentito il recapito di acque reflue in rami della rete fognaria che rilasciano in acque superficiali senza confluire agli impianti di depurazione.

5. Sono esclusi conferimenti di reflui aventi le caratteristiche esposte nell'Art. 15 del presente Regolamento; per i conferimenti di reflui contenenti sostanze pericolose si applica l'art. 34 del d.lgs. 152/99.

6. In ogni caso il conferimento a mezzo di autobotti di acque reflue di qualsiasi tipo deve essere preventivamente autorizzato dal Comune che può subordinarlo, nel caso di conferimenti continuativi e/o periodici, alla stipula di specifiche convenzioni con i titolari degli insediamenti di provenienza o con le ditte specializzate nella raccolta e nel trasporto.

Art. 29

Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli

1. Il trasporto di acque reflue domestiche ed industriali deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto.

2. Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale

della ditta o della denominazione dell'ente che effettua il trasporto nonché del tipo di carico.

Art. 30

Documenti di accompagnamento

1. I titolari degli stabilimenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'Art. 28 del presente Regolamento sono tenuti ad emettere, all'atto dell'affidamento dei reflui, una dichiarazione indicante la quantità e la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.

2. Il modulo (Allegato 6 al presente Regolamento) è emesso in serie progressiva numerata ed in triplice copia, di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario, i quali sono tenuti a conservarla per due anni.

Art. 31

Cautele per il carico ed il trasporto

1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dal presente Regolamento e dall'autorità di controllo, adottando le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico – sanitari e/o ambientali. In particolare i trasportatori sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto. Nel caso in cui ciò avvenga devono essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza sanitaria e, all'occorrenza, quelli di controllo del traffico stradale.

2. La ditta incaricata del trasporto ed il committente sostengono in solido il costo delle operazioni di pronto intervento e quelli di bonifica dell'ambiente da attuarsi secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

3. Per gli effetti di quanto previsto al comma precedente la ditta incaricata del trasporto deve essere in possesso, oltre alla polizza RCT di massimale adeguato, di una polizza *all risk* avente un massimale non inferiore a 2 miliardi.

Art. 32

Luogo preordinato al ricevimento dello scarico mediante autobotte

1. Lo scarico di acque reflue di qualsiasi provenienza addotte mediante mezzi mobili deve essere effettuato esclusivamente nei recapiti predisposti ed indicati dal Comune. In applicazione dell'art. 12 della convenzione richiamata al primo comma dell'Art.1 del presente Regolamento i conferimenti sono di norma autorizzati all'impianto di Marino del Tronto o ad altri impianti specificamente attrezzati. Resta in ogni caso

escluso l'impiego a tal fine dell'impianto di Campolungo e della rete ad esso afferente.

2. Nel caso di conferimenti saltuari il trasportatore deve concordare con il Comune il giorno e l'ora di effettuazione dello scarico.

3. Alle ditte convenzionate per conferimenti continuativi vengono attribuite fasce d'orario per l'effettuazione dei recapiti, alla presenza o meno di personale di sorveglianza del Comune.

Art. 33

Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari

1. L'autorizzazione per lo scarico saltuario di reflui industriali adottati con autobotte od autocisterna nella pubblica fognatura od agli impianti di depurazione è rilasciata dal Comune alla ditta trasportatrice previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali - quantitative dei reflui stessi.

2. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Comune, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici dei reflui. Il Comune ha altresì la facoltà di far sospendere la manovra di scarico qualora il personale preposto constati, in qualsiasi momento, caratteristiche dei reflui difformi rispetto a quelle riscontrate con le analisi, nonché di predisporre, in tal caso, accertamenti di corrispondenza tra l'effluente autorizzato e quello scaricato.

Art. 34

Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate per recapiti continuativi

1. Le ditte convenzionate con il Comune per il recapito continuativo o periodico di acque reflue provenienti da stabilimenti ammessi ai sensi dell'Art.28 del presente Regolamento ovvero provenienti dalla vuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti abitativi non sono tenute a richiedere autorizzazione per ogni singolo scarico. Il Comune effettua, nel corso dell'anno, i controlli analitici necessari a verificare la corrispondenza qualitativa dei reflui conferiti con l'oggetto della convenzione.

2. I quantitativi conferiti vengono calcolati in base al numero di recapiti effettuati ed al volume geometrico dei contenitori.

3. Nel caso di conferimento di reflui provenienti da aree diverse da quella prescritta nel terzo comma dell'Art. 28 del presente Regolamento, debitamente specificata nella convenzione, l'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura alla ditta che ha effettuato il trasporto viene revocata con effetto immediato e definitivo.

- (1) All'art. 33, co. 2 la parola "Insidacabile" è stata annullata dal Coreco nella seduta del 17/8/2000 Prot. n. 3567.

TITOLO SESTO

Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie

Art. 35

Bilancio e contabilità

1. Il Comune, fino all'entrata in funzione del servizio idrico integrato di cui all'art.4, lett. f) della legge 36/94, prevede ed esegue su appositi capitoli del bilancio comunale gli accrediti e gli addebiti relativi all'attività di gestione del servizio di fognatura e depurazione.

Art. 36

Conto economico. Piano triennale. Budget

1. Il Comune provvede all'istituzione, anche mediante affidamento a professionisti di fiducia, di un sistema di rilevazione e di contabilità analitica dei costi e dei ricavi del servizio di fognatura e depurazione ai fini dell'elaborazione di un Conto economico d'esercizio.

2. Il piano dei conti, oltre ai costi per beni e servizi in acquisto od in appalto, prevede:

- i costi dell'impiego, anche saltuario, di personale del Comune comprese, pro quota, le prestazioni degli uffici tecnici ed amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni, la sorveglianza dei lavori, ecc.;
- i costi connessi con l'attività di sorveglianza degli scarichi e del corretto impiego dell'acqua all'interno degli stabilimenti;
- gli accantonamenti per ammortamenti tecnici degli impianti di proprietà del Comune o le eventuali sovvenzioni o contributi per manutenzioni straordinarie e rinnovi di quelli eserciti dal Comune per conto di altri enti;
- gli accantonamenti ad un fondo rischi a copertura di eventuali sanzioni per il superamento dei limiti allo scarico dovuti a sversamenti incontrollabili nella rete fognaria da parte dell'utenza;
- le spese generali, compresi i premi per le polizze assicurative a copertura dei rischi connessi con l'attività esercitata;
- gli oneri finanziari d'esercizio, calcolati applicando il tasso - opportunità al valore corrente della differenza tra spese ed incassi, nonché gli oneri su finanziamenti a medio e lungo termine in corso di restituzione, al netto di contributi in conto capitale od in conto interessi, sovvenzioni o somme pervenute a qualsiasi titolo al Comune in diminuzione dei costi d'investimento relativi ai cespiti destinati al servizio di fognatura e depurazione;
- gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti nell'esercizio, pari al 5%

Il Segretario Generale
(Dr. G. Alleva)

dell'esposizione media annua nei confronti dell'utenza.

3. Gli accantonamenti per ammortamenti, rischi e svalutazioni possono venire impiegati, nei limiti di una gestione finanziaria ed economica corretta ed equilibrata, per autofinanziare quote d'investimenti destinati al miglioramento del servizio nell'area di competenza.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento il Comune, sentito il Comitato di cui all'Art. 37 del presente Regolamento, redige un Piano triennale di gestione, avente i seguenti contenuti:

- stima dello sviluppo della domanda nel triennio successivo, basata sulla programmazione locale degli interventi urbanistici ed economici, sull'incremento degli insediamenti, sulle previsioni economiche di medio termine riguardanti i settori a presenza prevalente nell'area servita;
- analisi della situazione istituzionale e normativa e dei suoi prevedibili sviluppi;
- situazione qualitativa dei corpi idrici ricettori in relazione agli obiettivi di qualità in vigore od in programma;
- valutazione della capacità di raccolta e trattamento degli scarichi domestici ed industriali nel quadro evolutivo sopra esposto, senza interventi sostanziali d'investimento, ed analisi delle principali criticità;
- programma triennale degli investimenti e valutazione delle relative fonti di finanziamento;
- programma triennale d'esercizio: costi e rientri annualizzati, esposti per voci aggregate del piano dei conti.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo il Comune, sentito il parere del Comitato di cui all'Art. 37 del presente Regolamento, elabora il budget del servizio, esposto con il medesimo livello di dettaglio del Conto economico, accompagnato dal programma annuale degli investimenti e dall'eventuale rideterminazione dei parametri tariffari. Il budget viene deliberato in pareggio.

Art. 37

Rapporti con l'utenza. Comitato consultivo per la gestione delle acque reflue urbane

1. Il Comune attiva, anche con l'impiego delle moderne tecnologie dell'informatica e della comunicazione, un servizio d'informazione generalizzato verso l'utenza sulle caratteristiche del servizio, sugli obiettivi di qualità, sulle principali norme, sulle tariffe e su quanto riveste interesse pratico per i cittadini, ivi comprese le

notizie utili per contattare gli uffici preposti od il personale di sorveglianza.

2. Ogni anno il Comune pubblica e diffonde un rapporto sul servizio di fognatura e depurazione, nel quale sono evidenziati i risultati ambientali ottenuti, i costi economici sostenuti, i programmi, i consigli utili.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale delibera la costituzione del Comitato consultivo per la gestione delle acque reflue urbane, così composto:

- il sindaco o, in sua rappresentanza, l'assessore delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- il dirigente del Settore Manutenzione e Patrimonio del Comune, che svolge le funzioni di segretario;
- il dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio del Comune od un suo delegato;
- Dirigente del Settore Ambiente del Comune;
- Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno;
- Rappresentante dell'Ufficio Decentrato OO PP. e Difesa del Suolo (A.P.);
- N° 2 Consiglieri Comunali di cui N° 1 delle minoranza;
- un funzionario tecnico con competenza in materia ambientale oppure un professionista esperto nella medesima materia indicato dal Consorzio;
- il legale rappresentante dell'eventuale impresa affidataria della conduzione delle reti e degli impianti, od un suo delegato. In caso di più imprese affidatarie è nominato membro il legale rappresentante di quella cui è affidato il contratto di maggiore importo, od un suo delegato;
- un membro indicato dalla Camera di Commercio di Ascoli;
- un membro indicato dall'Associazione provinciale Industriali di Ascoli;
- un membro scelto tra quelli indicati dalle Associazioni provinciali rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa di Ascoli;
- un membro scelto tra quelli indicati dalle Associazioni provinciali rappresentative del commercio e del turismo di Ascoli;
- un membro scelto tra quelli indicati dalle Associazioni provinciali rappresentative dell'agricoltura e della pesca di Ascoli;
- un membro scelto tra quelli indicati dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori di Ascoli;
- un membro scelto tra quelli indicati dalle Associazioni rappresentative della difesa dei consumatori di Ascoli;
- un membro indicato dall'ARPA Marche;

- un esperto in materie giuridiche indicato dagli Ordini forensi di Ascoli;
- un esperto in contabilità, bilanci e tributi indicato dagli Ordini dei Commercialisti e dei Ragionieri Professionisti di Ascoli;
- un esperto in materia di trattamento acque tra quelli indicati dagli Ordini Professionali degli Ingegneri, dall'Ordine dei Chimici, dai Collegi Provinciali dei Geometri e dei Periti Chimici;

4. Il Comitato viene periodicamente convocato dal presidente, che formula l'ordine del giorno, e sentito su tutte le principali questioni che riguardano il servizio, ed in particolare:

- le modifiche del presente Regolamento;
- i criteri generali per l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali e degli scarichi dei particolari insediamenti di cui all'Art. 9 del presente Regolamento;
- la fissazione dei valori - limite di emissione in regime ordinario ed in regime di deroga ;
- i prezzi dei lavori e delle forniture relative alle opere d'allacciamento;
- il Piano triennale di gestione;
- il budget annuale;
- il Conto economico consuntivo;
- gli investimenti;
- i canoni, i diritti e le tariffe per i vari tipi di servizi;
- i criteri generali per le riduzioni tariffarie per le utenze industriali a fine d'incentivo;
- l'efficienza economica ed i risultati ambientali della gestione.

5. Il parere del Comitato, rilasciato in forma scritta, deve essere obbligatoriamente raccolto dal Comune in sede di formazione degli atti relativi al conto economico consuntivo del servizio, al budget, alle tariffe, alle modifiche del presente Regolamento.

6. Il parere del Comitato è consultivo e non vincolante per il Comune, che tuttavia è tenuto a riferirne compiutamente in tutte le deliberazioni e le determinazioni riguardanti gli argomenti esposti al comma precedente.

7. Il Comitato emette i propri pareri tenendo conto dei suggerimenti di tutti i suoi membri; qualora le opinioni siano in contrasto, esperito un tentativo di composizione senza esito, il presidente dispone la votazione su due o più proposte di parere.

8. Il presidente, il segretario, il dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio del Comune nonché il legale rappresentante dell'eventuale impresa affidataria si astengono dal voto.

9. Prevale il parere che raccoglie il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, compresi gli astenuti. Qualora nessun parere raccolga sufficienti consensi se ne dà atto nel verbale e non si dà luogo ad ulteriori votazioni sull'argomento se non in presenza di un nuovo parere e su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato.

9. La tardiva o mancata espressione del parere da parte del Comitato non costituisce impedimento per il Comune che provvede agli atti dovuti nei tempi prescritti.

10. Il segretario provvede, nella prima riunione utile, a proporre un regolamento interno per il funzionamento del Comitato nonché gli emolumenti spettanti ai suoi membri.

11. I costi di funzionamento del Comitato sono assunti al passivo del Conto economico d'esercizio.

Art. 38

Canone o diritto

1. In applicazione del quinto e sesto comma dell'art. 62 del d.lgs. 152/99, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94 per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali è dovuto al Comune un canone o diritto secondo apposite tariffe. Giusto il disposto del secondo comma dell'art. 14 della legge 36/94 gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del canone di fognatura sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente pretesa ad analogo titolo da altri enti.

2. Indipendentemente dalla natura tributaria del canone e da quei parametri già fissati da disposizioni nazionali e regionali il Comune persegue un valore del canone, per i vari tipi di scarichi, tale da dar luogo a rientri tariffari complessivi commisurati ai costi economici del servizio determinati come esposto nell'Art. 36 del presente Regolamento.

3. Relativamente agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche è dovuta una tariffa formata dalla somma di due termini, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, secondo i criteri esposti nell'Allegato 7 al presente Regolamento.

4. Relativamente agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue industriali è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate. Il canone viene determinato annualmente dal Comune, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sentito il Comitato di cui all'Art. 37 del presente Regolamento, tramite i criteri esposti nell'Allegato 7 che prevedono l'impiego della formula - tipo predisposta dal soppresso Comitato

Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nella quale il valore dei parametri O_r ed S_r viene fissato dal Comune annualmente, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sulla scorta dei dati storici e di quelli previsivi, sentito il Comitato di cui all'Art. 37 del presente Regolamento.

5. Giusto il disposto della legge 23.4.1981 n.153 il canone per il servizio di depurazione è dovuto da tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognante, di qualsiasi specie, essendo istituito e funzionante nell'area il servizio centralizzato di trattamento, anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque reflue domestiche.

6. Per il servizio di cui al Titolo Quinto del presente Regolamento – conferimento di acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione pubblici – è dovuta una tariffa commisurata alla qualità e quantità dei reflui conferiti, determinata con i criteri esposti nell'Allegato 8 al presente Regolamento, determinata annualmente dal Comune in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sentito il Comitato di cui all'Art. 37. Non si applica tariffa per il servizio di fognatura se il conferimento con mezzi mobili avviene nell'area degli impianti di depurazione autorizzati. Nel caso di conferimenti continuativi di cui all'Art. 34 del presente Regolamento il Comune può fissare, su richiesta della ditta trasportatrice, una tariffa a carattere forfettario calcolata sulla base della qualità media fissata nella convenzione per i liquami da conferirsi.

Art. 39

Determinazione del canone

1. La parte quantitativa del canone di cui al precedente Art. 38, fatti salvi gli accertamenti di cui all'Art.17 del presente Regolamento, viene determinata:

- quanto agli utenti del pubblico acquedotto, civile od industriale, in via proporzionale ai consumi d'acqua rilevati ai misuratori;
- quanto agli utenti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenuche annuali da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente su appositi moduli (Allegato 9). I valori denunciati devono corrispondere a quelli rilevati dagli strumenti di misura installati ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento, od a quelli rilevati dagli strumenti di misura delle portate degli scarichi installati su

prescrizione del Comune o su richiesta del titolare dello scarico;

- quanto alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui sia stata disposta l'adduzione allo scarico nei casi disciplinati dalla normativa regionale o comunque dall'Art. 14 del presente Regolamento, in assenza di apposito misuratore, mediante il prodotto della superficie delle aree, opportunamente ridotta con l'applicazione di un appropriato coefficiente di deflusso, ed un'altezza di pioggia espressa in m pari a 0,010 volte il numero dei giorni piovosi con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.

2. In applicazione dell'Art. 14 della legge 36/94 ai fini tariffari il volume d'acqua scaricata è determinato in via presuntiva in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, tranne che nel caso in cui siano installati e funzionanti misuratori di portata allo scarico.

3. I titolari di stabilimenti possono richiedere la determinazione di un volume di acque reflue industriali scaricate ridotto rispetto a quanto previsto nel comma precedente, qualora una parte delle acque venga consumata o trasformata nel processo produttivo. Sulla base di una relazione tecnica dell'interessato il Comune dispone un'indagine dalla quale desume il valore del coefficiente riduttivo da applicare, eventualmente in combinazione con la prescrizione di apparecchi misuratori ed eventualmente registratori della portata dello scarico.

Art. 40

Accertamento del canone

1. L'accertamento del canone o diritto è effettuato, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94, secondo le disposizioni del T.U. per la finanza locale (RD 14.9.1931 n. 1175) per quanto compatibili e non abrogate.

2. Il Comune provvede all'accertamento degli elementi determinanti per l'applicazione della tariffa sia in rettifica delle denunce presentate sia, d'ufficio, in caso di omessa presentazione della denuncia.

3. L'accertamento è notificato ai titolari degli scarichi mediante apposito avviso nel quale sono indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone od il maggior canone.

4. L'avviso di accertamento contiene anche la liquidazione del canone conseguentemente dovuto e viene notificato secondo le procedure di legge.

Art. 41

Riduzioni tariffarie per le utenze industriali al fine di incentivare comportamenti virtuosi

1. In ottemperanza dell'art. 14 della legge 36/94, così come integrato dall' art. 26 del d.lgs.

152/99 il Comune determina ogni anno, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sentito il Comitato di cui all'Art. 37 del presente Regolamento, l'importo complessivo da destinarsi, sotto forma di riduzioni tariffarie, alle utenze industriali al fine di incentivare comportamenti virtuosi nell'impiego delle risorse idriche

2. Fermo restando l'obbligo di perseguire il pareggio del conto economico d'esercizio, i minori rientri tariffari conseguenti all'erogazione degli incentivi devono essere coperti con nuove entrate derivanti anche dall'estensione del servizio a nuove utenze resa possibile dal minor carico rilasciato dalle utenze che hanno adottato comportamenti virtuosi.

3. Nella medesima sede il Comune, sentito il Comitato, determina i parametri quantitativi di riparto ai titolari degli stabilimenti della somma complessiva destinata ad incentivi sulla base dei seguenti criteri, esposti in ordine decrescente d'importanza:

- riduzione del volume degli scarichi, rispetto alla media degli anni precedenti, a seguito dell'adozione di nuove tecnologie "a secco", di tecnologie di riciclo dell'acqua di processo o di riutilizzo di acque reflue trattate. L'incentivo sarà commisurato al risparmio assoluto e relativo di risorse idriche nel processo produttivo;
- adozione di pretrattamenti atti ad equalizzare il carico idraulico ed abbassare l'apporto inquinante dello scarico. L'incentivo sarà commisurato al rapporto tra portata di punta e portata media giornaliera e tra i valori di COD prima e dopo l'esecuzione dell'intervento;
- rimozione dalla composizione dello scarico delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 mediante l'impiego di diverse materie prime o di diversi procedimenti produttivi. L'incentivo sarà commisurato al quantitativo annuo di sostanze rimosse;
- rimozione dalla composizione dello scarico di sostanze incompatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di recapito delle acque reflue urbane depurate (ad es.: sostanze eutrofizzanti). L'incentivo sarà commisurato al quantitativo annuo di sostanze rimosse.

4. Il 25% della somma per incentivi viene riservato alle aziende artigiane ed alle piccole imprese commerciali operanti nel contesto urbano.

Art. 42

Riscossione

1. La riscossione è effettuata, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94, secondo le disposizioni del T.U. approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, per quanto applicabile e non abrogato, fermo restando che le ingiunzioni fiscali ivi previste vengono sempre fatte precedere, da parte del Comune, dall'invio di formale fattura e da almeno un sollecito in caso di tardato pagamento.

2. Per i titolari di scarichi domestici che si approvvigionano in tutto od in parte dal pubblico acquedotto la riscossione viene effettuata attraverso i relativi ruoli, aggiungendo nelle bollette, anche d'acconto, relative al servizio idrico, i corrispettivi inerenti i servizi di fognatura e depurazione.

Art. 43

Contenzioso

1. Fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94, per il contenzioso relativo alla materia tariffaria si applicano le disposizioni dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n. 638, per quanto compatibili.

2. Per le contestazioni e le controversie in sede giudiziaria relative all'esecuzione delle norme del presente Regolamento è competente il Foro di Ascoli Piceno.

TITOLO SETTIMO

Sanzioni

Art. 44

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del d.lgs. 152/99 a chiunque:

- nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria supera i valori - limite fissati nell'Art. 18 del presente Regolamento;
- apre o comunque effettua scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
- effettua o mantiene uno scarico di acque reflue domestiche od industriali nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal Comune competente o le prescrizioni del presente Regolamento;
- non provvede alla richiesta del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi

previsti dall'Art. 6 del presente Regolamento;

- viola le prescrizioni relative all'installazione ed alla gestione di apparecchi di misura e/o di sistemi di controllo automatico ovvero all'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi;
- essendo titolare di uno scarico nella rete fognaria non consente l'accesso agli insediamenti da parte del personale incaricato dei controlli ai sensi dell'Art 17 del presente Regolamento.

2. Il Comune applica direttamente le sanzioni di propria competenza e segnala alla Regione i fatti relativi alle rimanenti violazioni, ferma restando l'applicazione da parte del Comune dei provvedimenti amministrativi di cui all'Art. 10 del presente Regolamento.

Art. 45

Sanzioni penali

1. Nell'eventualità che il Comune accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 59 del d.lgs 152/99, provvede ad informarne senza indugio l'Autorità giudiziaria.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Vigenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Comune e dal Consorzio ed entra in vigore il 1° gennaio 2001 e vi rimane, ove il Comune non ne disponga l'abrogazione per altre cause, fino all'entrata in funzione del servizio idrico integrato ed all'applicazione della relativa tariffa, secondo le previsioni degli artt. 4 lett. f), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 36/94 e/o delle norme sostitutive di cui all'Art.4.

2. La mancata o tardiva approvazione od applicazione del presente Regolamento da parte del Consorzio o dei Comuni consorziati produce effetti esclusivamente sui rapporti tra questi ed il Comune di Ascoli Piceno e non su quelli tra il Comune e gli utenti.

Art. 47

Modifiche al Regolamento

1. Alle modifiche al presente Regolamento provvede il Comune con proprie deliberazioni, sentito il Comitato di cui all'Art. 37, a seguito di valutazioni di opportunità desunte anche dal sistema di monitoraggio sulla gestione del servizio di cui all'Art. 4, o di legittimità, anche per adeguarlo a *ius superveniens*.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATI

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 1

Elenco delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di fognatura e depurazione al cui esercizio provvede il Comune.

ELENCO DEGLI IMPIANTI COMUNALI:

- Impianto di depurazione principale dei reflui idrici fognari del Comune di Ascoli Piceno, sito in località Marino del Tronto;
- Stazioni di sollevamento di Borgo Cartaro (ex Cartiera Papale), Mozzano e Vallevenere;
- Impianti di depurazione minori siti in località Mozzano, Venagrande, Brecciarolo, Santa Maria a Corte e Casette di Castel Trosino;
- Vasche, fosse biologiche e pozzi neri esistenti nelle Frazioni di Talvacchia, Monte di Rosara, Rosara, Casalena, Morignano, Casette di Castel Trosino, Il Lago, Colle S. Marco, nonché quelle a servizio del Villaggio del Fanciullo, della Comunità Terapeutica e dell'ex Scuola Elementare di Campolungo.

Durante il periodo di Concessione è prevista la dismissione di:

- Impianti di Brecciarolo, S. Maria a Corte, Casette di Castel Trosino;
- Vasche fosse biologiche e pozzi neri di Rosara, Casette di Castel Trosino, Il Lago, Colle S. Marco.

Durante il periodo di Concessione è prevista la gestione di tre nuove stazioni di sollevamento:

- Casette di Castel Trosino;
- Borgo Cartaro (Zona lottizzazione Santarelli);
- Brecciarolo;

IMPIANTO CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALIZZAZIONE E COLLETTORI

Il Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino è proprietario dei seguenti impianti e collettori i quali raccolgono le acque della zona Castagneti di Ascoli Piceno fino alla zona Ind. le di Campolungo 2° fase.

Il tratto fognario termina all'ingresso del depuratore industriale sito in località Campolungo 2° fase, inoltre al collettore principale sono allacciati i seguenti Comuni:

- Comune di Folignano allaccio eseguito all'altezza dell'Ufficio di Motorizzazione;
- Comune di Malignano allaccio eseguito all'altezza del sottopasso ferrovia loc. Basso Marino(13^{1/2});
- Comune di Ascoli Piceno loc. Poggio di Bretta/Brecciarolo allaccio eseguito attraverso sollevamento posto in prossimità dell'ex impianto di Brecciarolo;
- Comune di Ascoli Piceno impianto mattatoio Comunale allaccio eseguito all'altezza di Fosso Tarrapone;
- Comune di Ascoli Piceno loc. Villa S. Antonio Allaccio eseguito all'altezza del Fosso Chifenti;
- Comune di Castel di Lama allaccio eseguito all'altezza della loc. S. Antonio (nei pressi della ferrovia);

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

L'intero collettore è munito di n° 2 sollevamenti posti nei seguenti punti:


- sollevamento n° 1 (munito di n° 3 pompe 500 mc/h cadauno con funzionamento programmatore) sito all'altezza ex Allieri ;
- sollevamento n° 2 (munito di n° 3 pompe 800 mc/h cadauno con funzionamento programmatore) sito all'altezza Fosso Chiènti lateralmente all'opificio dell'Industria Plalam.

L'intero collettore della rete 1° e 2° fase ha una lunghezza pari a 9-10 km ed è costituito per la maggior parte da tubazioni in cemento di sezioni da 1000 mm con idonei pozzetti ispezionabili atti a contenere strumenti di controllo con piccole modifiche.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA



Al Comune di Ascoli Piceno
Settore Manutenzione e Patrimonio
Servizio Depurazioni e Fogne
Corso Mazzini, 304
63100 ASCOLI PICENO

_____ , li _____

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Ditta _____ ubicata in
_____ esercente l'attività di

CHIEDE

a norma degli artt. 33, 34, 45 e 46 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 che gli venga concessa l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria.

Allega la seguente documentazione:

- a) Copia dell'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura rilasciata dal Comune competente, ovvero dichiarazione, rilasciata dai competenti uffici tecnici comunali, attestante che l'insediamento è allacciato alla pubblica fognatura.
- b) Progetto esecutivo dell'eventuale impianto di depurazione o del sistema di pre-trattamento e relazione tecnica dettagliata del relativo funzionamento.
- c) Planimetria completa di corografia dalla quale si rilevi l'area edificata e quella cortiliva connessa utilizzata ai fini produttivi, l'ubicazione dell'eventuale impianto, le reti interne fognarie, i diversi reparti di lavorazione, i punti di scarico e che riporti in particolare evidenza il pozzetto di prelevamento campioni e gli allacciamenti in fognatura.
- d) Descrizione delle eventuali sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue industriali specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi.
- e) Copia del certificato di analisi acque reflue industriali che si intendono scaricare.
- f) Moduli statistici 1 e 2 debitamente compilati.
- g) Certificato anagrafico della Camera di Commercio.

In fede



MODULO STATISTICO N. 1

COMUNE DI ASCOLI PICENO

RISERVATO ALL'UFFICIO

Cod. _____
 Prot. _____ Cod. ISTAT _____

TIPO DI SOCIETA'

SETTORE 10: INSEDIAMENTO	Denominazione Ditta	<input type="checkbox"/> 1 Ditta individuale	<input type="checkbox"/> 4 S.n.c	<input type="checkbox"/> 7 S.r.l.
	Indirizzo Insediamento Produttivo	<input type="checkbox"/> 2 Società di fatto	<input type="checkbox"/> 5 S.a.s.	<input type="checkbox"/> 8 S.a.p.a.
	C.A.P.	<input type="checkbox"/> 3 Società Cooperativa	<input type="checkbox"/> 6 S.p.A.	<input type="checkbox"/> 9 _____
		Comune	Numero addetti	

SETTORE 11: SEDE LEGALE	Cognome e Nome Legale Rappresentante	Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	N. iscrizione C.C.I.A.A.
	Indirizzo Sede legale	Comune	C.A.P.	Prov.	Codice fiscale o Partiva I.V.A.

SETTORE 20: PRELIEVO	A) Acquedotto pubblico	si <input type="checkbox"/> 1	Quantità annua (mc)	Presenza contatore	si <input type="checkbox"/> 1	N. Utente da bolletta
		no <input type="checkbox"/> 2			no <input type="checkbox"/> 2	
	B) Acquedotto privato	si <input type="checkbox"/> 1	Quantità annua (mc)	Presenza contatore	si <input type="checkbox"/> 1	Denominazione acquedotto privato
		no <input type="checkbox"/> 2			no <input type="checkbox"/> 2	
	C) Pozzi	si <input type="checkbox"/> 1	Quantità annua (mc)	Presenza apparecchi misuratori	si <input type="checkbox"/> 1	Marca e modello misuratore
		no <input type="checkbox"/> 2			no <input type="checkbox"/> 2	
	TOTALE ANNUO PRELEVATO (A + B + C)			Superficie dichiarata ai fini ICI mq		

SETTORE 30: SCARICO	Elenco delle vie o località dei punti di scarico (se i punti di scarico sono superiori a 3 indicare i principali per quantità scaricata ed il numero totale)			
	1	2	3	Totale punti di scarico

SETTORE 40 - Altri dati (Burrare esclusivamente la casella corrispondente)	Presenza di misuratore sullo scarico	si <input type="checkbox"/> 1	no <input type="checkbox"/> 2	Descrizione sommaria dell'impianto di depurazione
	Gli scarichi civili ed industriali confluiscono in un unico punto?	si <input type="checkbox"/> 1	no <input type="checkbox"/> 2	
	Presenza d'impianto di depurazione	si <input type="checkbox"/> 1	no <input type="checkbox"/> 2	
	Volume annuo scarichi industriali (I)	(mc)		
	Volume annuo scarichi civili (C)	(mc)		
Volume annuo scarichi totali (C + I)	(mc)			

Rispetto ai limiti di cui al D.Lgs. 152/99, Allegato 5 Tab. 3, gli scarichi risultano allineati ai limiti per :

scarico in acque superficiali <input type="checkbox"/> 1	scarico in pubblica fognatura <input type="checkbox"/> 2	data compilazione
--	--	-------------------

Firma: Il Legale Rappresentante della Ditta



MODULO STATISTICO N. 2

COMUNE DI ASCOLI PICENO

RISERVATO ALL'UFFICIO

Prot. _____

A

ELENCO MATERIE PRIME UTILIZZATE:

B

DESCRIZIONE PRINCIPALI CICLI PRODUTTIVI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI COMPORTANTI L'UTILIZZO DI ACQUA):

C

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI FINITI

D

UTILIZZO DELL'ACQUA PRELEVATA A SCOPO TECNOLOGICO:

1	Raffreddamento	mc/anno	_____
2	Produzione di vapore	mc/anno	_____
3	Lavaggi e simili	mc/anno	_____
4	Inglobamento nel prodotto finito	mc/anno	_____
5	Rabbocco bagni e simili	mc/anno	_____
6	_____	mc/anno	_____
7	_____	mc/anno	_____
8	_____	mc/anno	_____
9	_____	mc/anno	_____
10	_____	mc/anno	_____

E

STOCCAGGIO PROVVISORIO DI FANGHI E LIQUAMI IN AZIENDA:

SI

NO

TIPOLOGIA FANGHI

1	da abbattimento chimico-fisico	quantità annua (mc)	_____
2	da abbattimento biologico	quantità annua (mc)	_____
3	melme di verniciatura o simili	quantità annua (mc)	_____
4	_____	quantità annua (mc)	_____
5	_____	quantità annua (mc)	_____

TIPOLOGIA LIQUAMI

1	concentrati galvanici	quantità annua (mc)	_____
2	emulsioni oleose	quantità annua (mc)	_____
3	oli minerali esausti	quantità annua (mc)	_____
4	_____	quantità annua (mc)	_____
5	_____	quantità annua (mc)	_____

CONFERIMENTO A DITTA SPECIALIZZATA ED AUTORIZZATA PER LO SMALTIMENTO FINALE:

SI

NO

DENOMINAZIONE DITTA: _____

Data compilazione

Firma: Il Legale Rappresentante della Ditta



COMUNE DI ASCOLI PICENO

MODULI STATISTICI N. 1 e N. 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- MODULO STATISTICO N. 1

Settore 10:

La denominazione della Ditta è quella risultante dall'iscrizione presso la Camera di Commercio alla data di compilazione del modello.

Il numero degli addetti è la somma delle persone fisiche (operai, impiegati, dirigenti, titolari, etc.) che lavorano, anche saltuariamente, presso l'insediamento.

Settore 11: L'indirizzo, C.A.P. e Comune della Sede Legale sono da indicare solo nel caso in cui siano diversi da quelli dell'insediamento produttivo.

Settore 20: Riportare sempre il volume di acqua prelevato, se l'attività è appena iniziata indicare in via presuntiva. In caso di prelievo da acquedotto privato indicare la denominazione.

Settore 30: Gli scarichi civili ed industriali sono confluenti se si congiungono prima dell'immissione in fognatura.

Settore 40: Barrare esclusivamente la casella corrispondente

- MODULO STATISTICO N. 2

Campo A: Nel caso degli specifici cicli produttivi di cui alla Tab. 3/A dell'allegato 5 al DLgs. 11.5.1999 n. 152 occorre indicare:


- la capacità produttiva dello stabilimento riferita ad ogni singola sostanza della tabella (quantità trattate, prodotte, ecc.) espressa in valori massimi orari, giornalieri, mensili, annuali;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico ciclo produttivo.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 2 / bis

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA

Procedura semplificata (Art. 9 del Regolamento)



*Al Comune di Ascoli Piceno
Settore Manutenzione e Patrimonio
Servizio Depurazioni e Fogne
Corso Mazzini, 304
63100 ASCOLI PICENO*

_____, li _____

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Ditta _____ ubicata in
_____ esercente l'attività di

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento degli Scarichi che gli venga concessa l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue derivanti dalla propria attività nella rete fognaria.

ALLEGA

il modulo statistico semplificato debitamente compilato e sottoscritto.

In fede



MODULO STATISTICO SEMPLIFICATO

COMUNE DI ASCOLI PICENO

RISERVATO ALL'UFFICIO

Cod. _____

Prof. _____

Cod. ISTAT _____

FORMA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Ditta individuale | <input type="checkbox"/> 4 S.n.c, S.a.s. | <input type="checkbox"/> 7 Studio Ass. |
| <input type="checkbox"/> 2 Società di fatto | <input type="checkbox"/> 5 S.p.A., S.r.l. | <input type="checkbox"/> 8 _____ |
| <input type="checkbox"/> 3 Società Cooperativa | <input type="checkbox"/> 6 Lib. Prof. | |

SETTORE 10: INSEDIAMENTO

Denominazione Ditta o Attività		C.A.P.		Comune		Numero addetti	
Indirizzo Attività							

SETTORE 11: SEDE LEGALE

Cognome e Nome Legale Rappresentante		Data di nascita		Comune di nascita		Prov.		N. iscrizione C.C.I.A.A.	
Indirizzo Sede legale		Comune		C.A.P.		Prov.		Codice fiscale o Partiva I.V.A.	

SETTORE 20: PRELIEVO

A) Acquedotto pubblico	si	<input type="checkbox"/> 1	Quantità annua (mc)	Presenza contatore	si	<input type="checkbox"/> 1	N. Utente da bolletta	
	no	<input type="checkbox"/> 2			no	<input type="checkbox"/> 2		
	B) Acquedotto privato	si	<input type="checkbox"/> 1	Quantità annua (mc)	Presenza contatore	si	<input type="checkbox"/> 1	Denominazione acquedotto privato
		no	<input type="checkbox"/> 2			no	<input type="checkbox"/> 2	
	C) Pozzi	si	<input type="checkbox"/> 1	Quantità annua (mc)	Presenza apparecchi misuratori	si	<input type="checkbox"/> 1	
		no	<input type="checkbox"/> 2			no	<input type="checkbox"/> 2	
TOTALE ANNUO PRELEVATO (A + B + C)				Superficie dichiarata ai fini ICI mq				

SETTORE 40 - Altri dati

Descrizione Attività	
Materie prime utilizzate	
Utilizzo dell'acqua nell'attività	
Data compilazione	Firma: Il Legale Rappresentante



COMUNE DI ASCOLI PICENO

MODULO STATISTICO SEMPLIFICATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Settore 10: La denominazione della Ditta è quella risultante dall'atto costitutivo o dall'iscrizione presso la Camera di Commercio. Nel caso di attività svolta da lavoratore autonomo esporre la denominazione corrente dell'esercizio o del servizio (Bar Sport, Autolavaggio XYZ, ecc.).
Il numero degli addetti è la somma delle persone fisiche (operai, impiegati, lavoratori autonomi, ecc.) che lavorano, anche saltuariamente, presso l'attività.
- Settore 11: L'indirizzo, C.A.P., Comune e Provincia della Sede Legale sono da indicare solo nel caso in cui siano diversi da quelli dell'attività.
- Settore 20: Riportare sempre il volume d'acqua prelevato, se l'attività è appena iniziata indicare in via presuntiva il consumo.
In caso di prelievo da acquedotto privato indicare la denominazione, rintracciabile sulle bollette.
- Settore 30: Fornire dati sintetici ma significativi sull'attività, le materie prime utilizzate (per le attività di servizio che non trasformano prodotti lasciare in bianco) e sull'utilizzo dell'acqua nell'attività (es: cucine e bagni, tunnel lavaggio auto, imbottigliamento: lavaggio macchine e vuoti, lavaggio capi vestiario) ecc.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 3

Criteria per la determinazione delle riduzioni tariffarie a fini d'incentivo a favore dei titolari di scarichi industriali che utilizzano nel processo produttivo acque reflue già usate o che comunque adottano tecnologie a risparmio e/o provvedono all'abbattimento di sostanze particolarmente inquinanti od incompatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori.

1. Ogni anno, in sede di approvazione del budget relativo all'anno successivo, il Comune, sentito il Comitato di cui all'Art. 37 del Regolamento, avuto riguardo per l'equilibrio del Conto economico, fissa la somma S da destinare ad incentivi economici sotto forma di riduzione tariffaria.
2. La somma S viene ripartita in quattro importi, mediante la fissazione di quattro quote q_1, q_2, q_3, q_4 tali che:

$$0 < q_1 < 1; \quad q_1 > q_2 > q_3 > q_4; \quad (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) = 1$$

Le quote sono proporzionali all'importanza attribuita ai quattro tipi d'intervento elencati in ordine decrescente nel 3° comma dell'Art. 41. Si ottengono in tal modo quattro somme A, B, C, D da ripartirsi tra i titolari di scarichi che in diversa misura hanno dato luogo, nel corso del precedente esercizio, a comportamenti virtuosi.

3. La somma $A = q_1 * S$ rappresenta la destinazione totale a favore di coloro che nel precedente esercizio hanno realizzato una riduzione del volume degli scarichi per unità di prodotto o per addetto, rispetto alla media dei 3 anni precedenti, adottando tecnologie o provvedimenti organizzativi adeguati. Per i nuovi allacciati si esprime un giudizio sulle tecnologie impiegate e sui consumi specifici confrontati con altri stabilimenti del settore. Viene stimata la riduzione totale di volume V_r realizzata dalle sole aziende che hanno conseguito risparmi, si calcola l'incentivo specifico $I_1 = A/V_r$ (£/mc) e si ristorna al titolare di scarico τ_i , che abbia mantenuto un comportamento "virtuoso", mediante accredito sulla prima fattura successiva alla determinazione dell'incentivo, una somma A_i commisurata alla riduzione di volume V_{ri} da lui realizzata sui suoi scarichi, desunta dalle sue dichiarazioni e comprovata dalla lettura degli strumenti di misura:

$$A_i = I_1 * V_{ri}$$

4. Analogamente si procede per i rimanenti parametri, determinando, a favore della generica azienda τ_i , i rimanenti incentivi:

$$B_i = I_2 * Q_{ci}$$

$$C_i = I_3 * K_{ri}$$

$$D_i = I_4 * M_{ri}$$

Dove :

- Q_{ci} è un indice proporzionale alla variazione annua del rapporto tra portata di punta e portata media giornaliera e del COD;
 - K_{ri} rappresenta la variazione annua di sostanze particolarmente inquinanti (tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs 152/99) rimosse dalla composizione dello scarico;
 - M_{ri} rappresenta la variazione annua di sostanze incompatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di recapito delle acque reflue urbane depurate (ad es.: eutrofizzanti) rimosse dalla composizione dello scarico;
 - I_2, I_3, I_4 sono gli indici degli incentivi specifici (£/mc; £/kg, ecc.) calcolati sulla base delle stime;
 - B_i, C_i, D_i sono le quote ripartite all'azienda T_i delle destinazioni totali: $B = q_2 * S$; $C = q_3 * S$; $D = q_4 * S$.
5. Il 25% della somma S viene riservato alle aziende artigiane ed alle piccole imprese commerciali operanti nel contesto urbano.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
e Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 4

Valori limiti di emissione nelle reti fognarie in regime ordinario

1. I valori limiti delle emissioni nella pubblica fognatura assoggettata all'applicazione del presente Regolamento sono quelli esposti nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 11.5.1999 n. 152.
2. Per i soli parametri di seguito esposti valgono i diversi limiti fissati dal Comune gestore:

<i>Parametro</i>	<i>u.m.</i>	<i>Classe di portata dello scarico (mc/g)</i>		
		0 - 1	1 - 20	oltre 20
6. Solidi Sospesi Totali	mg/l	500	400	300
7. BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	2000	1400	1000
8. COD (come O ₂)	mg/l	3000	2500	2000
29. Solfati (come SO ₃)	mg/l	4000	3000	3000
30. Cloruri	mg/l	5000	5000	5000
33. Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	50	30	30
35. Azoto Nitrico (come N)	mg/l	60	45	30
42. Tensioattivi totali	mg/l	10	4	4

3. Ai sensi del 2° comma dell'Art.18 del Regolamento il Comune, sentito il Comitato di cui all'Art. 37, può concedere a singoli insediamenti o ad intere categorie d'insediamenti di scaricare entro valori limiti più elevati di quelli esposti o richiamati nel presente Allegato. Si adotta lo strumento della *convenzione in deroga*.
4. Ai sensi del 4° comma dell'Art.9 del Regolamento i frantoi oleari, le cantine vinicole ed in genere gli insediamenti ove si effettuano lavorazioni stagionali possono essere autorizzati allo stoccaggio dei reflui prodotti nel periodo di lavorazione, ed al loro rilascio nella pubblica fognatura nell'arco residuo dell'anno, previa prescrizioni di portata e qualità.
5. I valori limiti di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 11.5.1999 n. 152 sono inderogabili.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 5

Valori limiti di emissione nelle reti fognarie in situazioni eccezionali o d'emergenza.

1. Ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento possono essere autorizzati straordinariamente scarichi entro i valori limiti esposti nel presente Allegato.
2. Condizioni inderogabili per l'autorizzazione straordinaria sono:
 - che il titolare dello scarico ne faccia richiesta al Comune con un preavviso di almeno otto ore;
 - che sussista un'effettiva condizione straordinaria o d'emergenza, per cui lo scarico si presenti come la soluzione a minor rischio complessivo;
 - che il titolare dello scarico accetti espressamente di sostenere tutti i costi tariffari, nonché quelli straordinari, diretti ed indiretti, immediati e differiti connessi con le operazioni di scarico, collettamento e trattamento;
 - che le operazioni avvengano sotto il controllo di personale incaricato dal Comune;
 - che sia avvertita l'autorità competente al controllo degli scarichi delle acque reflue urbane;
 - che durante l'operazione venga prelevato un numero adeguato di campioni dello scarico autorizzato e venga predisposto un monitoraggio sulla linea acque e sulla linea fanghi dell'impianto pubblico di depurazione che riceve lo scarico;
 - che l'intera operazione, salvo diversa disposizione dei tecnici addetti alla gestione, non abbia durata superiore alle dodici ore.
3. Si applicano i seguenti valori limiti:
"il doppio dei valori limiti esposti nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs 11.5.1999 n. 152, così come modificata nell'Allegato 4 al Regolamento, con esclusione delle sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs 11.5.1999 i cui valori limiti rimangono inderogabili".

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Inmessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 6

Modulo di accompagnamento di acque reflue industriali da conferire mediante automezzo									
Ditta di provenienza				Indirizzo				<i>n. 123456</i> <i>Copia 1</i>	
Comune	CAP	Prov	Destinazione				Quantità mc		
Natura del carico									
Ciclo di lavorazione di provenienza									
Rischi connessi al trasporto ed alla manipolazione									
Tossico	Infiamm.	Corros.	Acido	Volatile	Infettivo	COD	Metalli		
Luogo di carico			Data di carico			Ora di carico			
Vettore			Tipo automezzo			Targa veicolo contenitore			
Annotazioni e Controlli									
<i>Il Titolare dello scarico ed il Vettore, ciascuno per quanto di competenza, sono a conoscenza della natura del carico e dei rischi connessi al suo conferimento</i>									
Il Titolare dello scarico			Il Vettore			Il Destinatario ricevente			

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 7

Criteria tariffari da applicarsi agli scarichi domestici ed industriali in pubblica fognatura.

1. Il Comune, in assenza di sovvenzioni all'esercizio, persegue una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi economici del servizio determinati come prescritto nell'Art.36 del Regolamento.
2. Entro il 31 Ottobre di ogni anno il Comune, sentito il parere del Comitato di cui all'Art.37 del Regolamento, elabora il budget del servizio per l'anno successivo, accompagnato dal programma annuale degli investimenti. Il budget viene deliberato in pareggio, e contiene le seguenti stime:
 - i volumi V_e che verranno collettati nella rete fognaria in esercizio e quelli V_f che verranno trattati, suddivisi in acque reflue domestiche (V_{cd} , V_{td}) acque reflue industriali (V_{ci} , V_{ti}) acque di prima pioggia o di lavaggio delle aree di cui sia stata disposta l'adduzione allo scarico (V_{cp} , V_{tp});
 - i costi generali ed amministrativi (personale dirigente, laboratorio, contabilità, controllo scarichi, gestione utenze, sorveglianza lavori, assicurazioni, ecc.) ed i costi indivisibili;
 - i costi specifici (£/mc) medi annuali di esercizio della rete fognaria, compresi gli ammortamenti tecnici e gli oneri finanziari, rispettivamente riferiti al collettamento di scarichi domestici (f_d) ed al collettamento di scarichi industriali (f_i): i due termini possono differire anche sensibilmente se si tiene conto della diversa incidenza dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della diversa consistenza di opere per unità di volume trasportato, ecc.;
 - i costi diretti specifici (£/mc) medi annuali di trattamento completo di depurazione dei reflui domestici (d_d);
 - i valori dei parametri O_f e S_f (rispettivamente COD e concentrazione di solidi sospesi totali - SST - del liquame grezzo affluente all'impianto, dopo la sedimentazione primaria) stimati nei modi previsti nel quarto comma dell'Art.38 del Regolamento;
 - i costi diretti specifici (£/mc) medi annuali dell'esercizio dei trattamenti preliminari e primari (sollevamenti iniziali, pretrattamenti, equalizzazione, sedimentazione primaria, ecc.) e degli eventuali sollevamenti finali (d_v);
 - i costi diretti specifici (£/mc) medi annuali dell'esercizio dei trattamenti secondari (ossidazione biologica, pompaggio fanghi di ricircolo, sedimentazione finale, trattamento e smaltimento dei soli fanghi secondari di supero, ecc.) e di eventuali trattamenti connessi (d_b);
 - i costi diretti specifici riferiti ai volumi di acque trattate (£/mc) medi annuali del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (d_f);
 - i costi diretti specifici (£/mc) medi annuali di trattamenti destinati alla rimozione di inquinanti diversi dai materiali riducenti e dai materiali in sospensione (nitri-denitri, defosfatazione, decolorazione, disinfezione, filtrazione, ecc.) (d_a).
3. Per le *acque reflue domestiche* la tariffa T_d viene determinata mediante l'applicazione della formula:

$$T_d = F_d + K_d * (f_d + d_d) * V$$

dove:

- F_d è la somma della quota ripartita di costi generali ed amministrativi e del costo diretto di gestione dell'utenza (manutenzione *ordinaria* delle opere di allacciamento che insistono su suolo pubblico, sorveglianza sul corretto uso dell'acqua e degli scarichi, autorizzazioni d'allacciamento, ecc.). La *quota ripartita* è uguale per tutte le utenze domestiche, ed è calcolata dividendo i costi generali ed amministrativi imputabili al collettamento ed al trattamento dei liquami domestici per il numero delle utenze domestiche ed assimilabili. Il *costo diretto di gestione dell'utenza* viene

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

determinato in sede di budget, sentito il Comitato di cui all'Art.37 del Regolamento, in cifra uniforme per gli scarichi domestici ordinari, mentre per gli scarichi *assimilati* ai domestici agli effetti di legge (imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs 11.5.1999 n. 152, uffici, alberghi, impianti sportivi, scuole, esercizi commerciali, attività di produzione di beni o servizi che danno origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli di tipo domestico, ospedali e case di cura, ecc.) e comunque per tutti quelli di cui all'Art.9 del Regolamento esso viene commisurato alla dimensione dello scarico o, ove le circostanze lo richiedano, a quella dell'insediamento (volume edificato, superficie delle aree, ecc.) o dell'attività (produzione, numero di addetti, ecc.);

- K_d assume il valore 1 per gli scarichi domestici ordinari, ed un valore compreso tra 1 e 2, fissato dal Comune sentito il Comitato di cui all'Art.37, differenziato per categorie, per gli scarichi assimilati e per quelli di cui all'art.9 del Regolamento;
 - V è il volume scaricato dall'utente nel periodo, determinato nei modi prescritti dall'Art.39 del Regolamento in quantità pari al volume prelevato (legge 5.1.1994 n. 36, art. 14).
4. Giusto il disposto della legge 23.4.1981 n. 153 il canone per il servizio di depurazione è dovuto da tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche in fognatura di qualsiasi tipo, essendo istituito e funzionante nell'area il servizio centralizzato di trattamento, anche qualora gli impianti non provvedano alla depurazione di tutte le acque reflue domestiche o siano temporaneamente inattivi.
5. Per le *acque reflue industriali* la tariffa T_i viene determinata mediante l'applicazione della formula:

$$T_i = F_i + \{ f_i + d_v + K_i * [(O_i / O_f) * d_b + (S_i / S_f) * d_f] + d_a \} * V$$

dove:

- F_i è la somma della quota ripartita di costi generali ed amministrativi e del costo diretto di gestione dell'utenza (manutenzione *ordinaria* delle opere di allacciamento che insistono su suolo pubblico, sorveglianza sul corretto uso dell'acqua, sui cicli di lavorazione, sui materiali impiegati, autorizzazioni d'allacciamento e loro rinnovo, istruttorie per incentivi, ecc.). La *quota ripartita* è uguale per tutte le utenze industriali, ed è calcolata dividendo i costi generali ed amministrativi imputabili al collettamento ed al trattamento dei liquami industriali per il numero delle utenze industriali. Il *costo diretto di gestione dell'utenza* viene determinato in sede di budget, sentito il Comitato di cui all'Art.37 del Regolamento, in misura proporzionale alla dimensione dello scarico, valutata *in apporti* (kg/giorno) di COD e di SST, o, ove le circostanze lo richiedano, in *consistenza* dello stabilimento (volume edificato, superficie delle aree, ecc.) o dell'attività (produzione, numero di addetti, ecc.);
 - K_i vale:
 - 1 per COD/BOD < 1,5
 - 1,5 per 1,5 < COD/BOD < 2
 - 2 per COD/BOD > 2
 - O_i e S_i sono il COD e la concentrazione dei solidi sospesi totali (SST) dello scarico, medi nel periodo, rilevati dalle autodenunce annuali di cui all'Art.39 (Allegato 9) e dagli accertamenti di cui all'Art.17 del Regolamento;
 - V è il volume scaricato dall'utente nel periodo, determinato nei modi prescritti dall'Art.39 del Regolamento o rilevato dagli strumenti di misura della portata degli scarichi, ove installati.
6. Per le *acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali*, esclusivamente qualora ne sia stata richiesta o disposta l'adduzione allo scarico nei casi disciplinati dalla normativa regionale o comunque dall'Art.14 del Regolamento, la tariffa T_p viene determinata mediante l'applicazione della formula:

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

$$T_p = \varphi * S * h * (T_i / V)$$

dove:

- φ è il coefficiente di deflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo valori da 0,8 a 0,9 per superfici impermeabilizzate (asfalti, pavimenti, coperture) e da 0,3 a 0,4 per superfici permeabili (aiuole, incolto, ecc.);
- S è la superficie territoriale (*microbacino*) addotta allo scarico. L'adduzione deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico (vasca di prima pioggia, scolmatore tarato, ecc.) tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico (al massimo i primi 10 mm) confluiscano nello scarico. La rete aziendale di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quella di convogliamento delle acque di processo;
- h è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Per quanto detto si assume:
$$h = 0,010 * n$$
dove n è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm;
- (T_i / V) è la tariffa unitaria (£/mc) applicata allo scarico industriale per le acque di processo.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 8

Criteria tariffari da applicarsi al conferimento di acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione pubblici.

1. Per il conferimento di liquami agli impianti di depurazione pubblici mediante autobotti od altri mezzi mobili si applicano, con gli opportuni adattamenti, le formule relative alla tariffazione degli scarichi domestici e degli scarichi industriali, dalle quali vengono rimossi i termini relativi al servizio di fognatura, nell'intesa che i conferimenti avvengano di norma presso le aree di depuratori;
2. Per il conferimento di liquami di provenienza *esclusivamente domestica od assimilabile* si applica la formula:

$$T_{md} = F_{md} + K_d * d_d * V$$

dove:

- T_{md} è la tariffa di depurazione di liquami provenienti da scarichi domestici conferiti con mezzi mobili;
 - F_{md} è la quota relativa ai costi diretti (prelievo, analisi, personale su appuntamento) ed ai costi generali (costi amministrativi, controllo utenza, ecc.)
 - d_d è il costo diretto specifico (£/mc) medio annuale di trattamento completo di liquami provenienti da scarichi domestici, rilevato o stabilito da apposita delibera (v. Allegato 7, p.to 2).
 - V è il volume conferito.
 - K vale 1 per i liquami di provenienza *esclusivamente domestica* e 2 per gli assimilabili.
3. Per il conferimento di liquami di provenienza *industriale* si applica la formula:

$$T_{mi} = F_{mi} + [d_v + K * (O_i/O_f * d_b + S_i/S_f * d_f)] * V$$

dove:

- T_{mi} è la tariffa di depurazione di liquami provenienti da scarichi industriali conferiti con mezzi mobili;
 - F_{mi} è la quota relativa ai costi diretti ed ai costi generali id. c.s., riferita alla gestione degli scarichi industriali;
 - d_v è l'indice di costo specifico medio annuale dei trattamenti preliminari e primari;
 - K vale:
 - 1 per COD/BOD < 1,5
 - 1,5 per 1,5 < COD/BOD < 2
 - 2 per COD/BOD > 2
 - O_i ed O_f sono rispettivamente il COD rilevato nel liquame conferito ed il COD del liquame grezzo affluente all'impianto, dopo la sedimentazione primaria; quest'ultimo valore viene fissato dal Comune annualmente, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sulla scorta dei dati storici e di quelli previsivi, ai sensi del 4° comma dell'Art.38 del Regolamento;
 - d_b è l'indice di costo specifico medio annuale dei trattamenti secondari;
 - S_i ed S_f sono rispettivamente la concentrazione di solidi sospesi totali rilevata nel liquame conferito e quella del liquame grezzo affluente all'impianto, dopo la sedimentazione primaria; anche quest'ultimo valore viene fissato dal Comune annualmente ai sensi dell'Art.38 del Regolamento;
 - d_f è l'indice di costo specifico medio annuo di trattamento e smaltimento dei fanghi primari e dei fanghi di supero;
 - V è il volume conferito.
4. Le tariffe sopra esposte si intendono per liquami resi nel luogo indicato dal Comune per il conferimento; i costi di trasporto sono esclusi.
 5. Le formule costituiscono il riferimento per la determinazione della tariffa a carattere forfettario che il Comune può fissare nel caso di conferimenti continuativi disciplinati dagli Artt. 34 e 38 del Regolamento.

Denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate

Scarichi di reflui industriali relativi all'anno

Decreto Legislativo n. 152/1999, Regolamento degli Scarichi di Acque Reflue domestiche ed Industriali in Pubbliche Fognature - Art. 39.

COOD. ISTAT	Prot.	N. Progr.
-------------	-------	-----------

SETTORE 10 INSIDIAMENTO	DEDENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	INDIRIZZO INSED. PROD. (VA, PIAZZA, N. CIVICO)	COMUNE	PROV.	C.A.P.
----------------------------	-----------------------	------------------------------	--	--------	-------	--------

ATTIVITA'	NUMERO ADDETTI	INDIRIZZO SEDE LEGALE	COMUNE	PROV.	C.A.P.
-----------	----------------	-----------------------	--------	-------	--------

SETTORE 20 PRELIEVO	APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO				APPROVVIGIONAMENTO DA POZZO				APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUE SUPERFICIALI				
	GESTORE	PRESA	SIN	QUANTITA' ANNUA PRELEVATA (mc/anno)	N. MATRICOLA MISURATORE	DATA LETTURA	QUANTITA' ANNUA PRELEVATA (mc/anno)	TOTALE	N. MATRICOLA MISURATORE	DATA LETTURA	QUANTITA' ANNUA PRELEVATA (mc/anno)	TOTALE	ENTE AUTORIZZANTE
													CORSO D'ACQUA
													TOTALE (mc)

SETTORE 30 SCARICO	ELENCO DELLE VIE O DELLE LOCALITA' DEI PUNTI DI SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA		N. PUNTI DI SCARICO	VOLUME ANNUO SCARICHI IND. (mc/anno)		VOLUME ANNUO SCARICHI DOM. (mc/anno)	VOLUME ANNUO SCARICHI TOT. (mc/anno)

SE SI	N. MATRICOLA	DATA	LETTURA

GLI SCARICHI CIVILI E INDUSTRIALI CONFLUISCONO IN UN UNICO PUNTO? (10)	SI	NO
I MANIFATTI DI SCARICO SONO DOTATI DI STRUMENTI DI MISURA? (11)	SI	NO

SETTORE 40 POSIZIONE AMMINISTRATIVA	(RISERVATO ALL'UFFICIO)	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROT. N. _____ del _____	COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA
--	-------------------------	--	--------------------------------------	-----------------	-------------------

SI ALLEGANO N. _____ CERTIFICATI DI ANALISI DI LABORATORI AUTORIZZATI

DATA COMPILAZIONE _____ FIRMA _____

NOTE - OSSERVAZIONI (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate
Scarichi di reflui industriali relativi all'anno

Decreto Legislativo n. 152/1999; Regolamento degli Scarichi di Acque Reflue domestiche ed Industriali in Pubbliche Fognature - Art. 36.

COG. ISLAT	Prot.	N. Progr.
------------	-------	-----------

SETTORE 10 INSIDIAMENTO	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	INDIRIZZO INSEDI. PROD. (VIA, PIAZZA.....) N. CIVICO	COMUNE	PROV.	C.A.P.
	ATTIVITA'	NUMERO ADDETTI	INDIRIZZO SEDE LEGALE	COMUNE	PROV.	C.A.P.

SETTORE 20 PRELIEVO	GESTORE	PRESA	SIN	QUANTITA' ANNUA PRELEVATA (inclanno)	APPROVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO	
					N. MATRICOLA MISURATORE	DATA LETTURA
TOTALE				QUANTITA' ANNUA PRELEVATA (inclanno)	APPROVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO	
TOTALE				DATA LETTURA	APPROVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO	
TOTALE				ENTE AUTORIZZANTE		CORSO DIACQUA
TOTALE				DA ACQUE SUPERFICIALI		
TOTALE				TOTALE		inc.

SETTORE 30 SCARICO	ELENCO DELLE VIE O DELLE LOCALITA' DEI PUNTI DI SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA	N. PUNTI DI SCARICO	GU SCARICHI CIVILI E INDUSTRIALI COMPLESSIVO IN UN UNICO PUNTO? (10)	
			SI	NO
SETTORE 40 POSIZIONE AMMINISTRATIVA	NOTE - OSSERVAZIONI (RESERVATO ALL'UFFICIO)	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROT. N. _____ del _____	I MANUFATTI DI SCARICO SONO DOTATI DI STRUMENTI DI MISURA? (11)	
			SI	NO
VOLUME ANNUO SCARICHI IND. (inclanno)		VOLUME ANNUO SCARICHI TOT. (inclanno)	SE SI	
VOLUME ANNUO SCARICHI DOM. (inclanno)			N. MATRICOLA	
VOLUME ANNUO SCARICHI TOT. (inclanno)		DATA		LETTURA

COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA
SI ALLEGAMO N. _____	CERTIFICATI DI ANALISI DI LABORATORI AUTORIZZATI	
DATA COMPILAZIONE _____	FIRMA _____	

SETTORE 40 POSIZIONE AMMINISTRATIVA	NOTE - OSSERVAZIONI (RESERVATO ALL'UFFICIO)
--	---